

Z A B B A N – N O T A R I – R A M P O L L A
& A s s o c i a t i

2 0 1 2 3 – M I L A N O – V I A M E T A S T A S I O , 5
T E L . 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 1 – F A X 0 2 . 4 3 . 3 3 7 . 3 3 7

N. 2838 di Repertorio

N. 1466 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

30 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 17 e 53, in Milano, via Metastasio n. 5.

Avanti a me dottor MARCO FERRARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il signor

- DARIO PATRIZIO MELPIGNANO, nato a Milano il giorno 15 gennaio 1968, domiciliato per la carica presso la sede sociale.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società

“NEOSPERIENCE S.p.a.”

con sede legale in Brescia, via Orzinuovi n. 20, capitale sociale interamente sottoscritto e versato per Euro 525.715,00 (cinquecentoventicinquemilasettecentoquindici virgola zero zero), iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia al numero di iscrizione e codice fiscale 02792030989, Repertorio Economico Amministrativo numero BS - 479063, iscritta in data 10 gennaio 2018 nell'apposita sezione speciale delle PMI innovative,

e mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea della predetta società.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 25.1 dello statuto sociale, lo stesso comparente, il quale

DICHIARA

- che la presente Assemblea è stata indetta per oggi in questo luogo alle ore 17 e 30, giusta accordo tra tutti gli interessati;

- che sono presenti tutti i numero 32 (trentadue) soci, in proprio o per deleghe acquisite agli atti sociali, complessivamente titolari di numero 523.820 (cinquecentoventitremilaottocentoventi) azioni ordinarie di valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna delle numero 525.715 in cui è suddiviso il capitale della società, come risulta analiticamente indicato nel foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera “A”;

- che la Società è titolare di n. 1.895 azioni proprie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna, per le quali, ai sensi dell'art. 2357-ter Codice Civile, il diritto di voto è sospeso ma che sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;

- che per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, sono presenti i Consiglieri signori Luigi Linotto, Matteo Linotto, Lorenzo Scaravelli, mentre è collegato in audioconferenza il Consigliere Severino Meregalli;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti Franco Imazio, Presidente, e Francesca Berti, sindaco effettivo, mentre è assente giustificato il sindaco effettivo Lorenzo Maria Ancona.

- che detto collegamento in audioconferenza concreta idonea moda-

lità di intervento ai sensi dell'art. 26.2 dello statuto sociale;
 - che la società non ha emesso prestiti obbligazionari di alcun genere;
 - che esso stesso Presidente si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti;
 - che, pertanto, l'odierna Assemblea è validamente costituita in forma totalitaria ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, Codice Civile – essendo intervenuto l'intero capitale sociale, la totalità dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale e nessuno opponendosi alla trattazione – per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria:

- 1) Ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina di uno o più amministratori e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Conferimento dell'incarico ad una società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria:

- 1) Revoca delibera di aumento di capitale sociale assunta in data 13 luglio 2016 avanti al Notaio Lera, Repertorio 46.929 Racc. 13.568 avente ad oggetto l'aumento di capitale fino a 100.000 nuove azioni da nominali Euro 1 cadauna, con sovrapprezzo minimo di Euro 27,375 per ciascuna azione;
- 2) Eliminazione del valore nominale e rideterminazione del numero delle azioni;
- 3) Aumento del capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio dell'operazione di quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 4) Proposta emissione di warrant ed approvazione del relativo regolamento; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 5) Proposta aumento di capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile, a servizio dell'esercizio dei warrant, mediante emissione di azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 6) Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai fini dell'ammissione alla negoziazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * * * *

Aperta la riunione,
 prende la parola il Presidente, il quale chiede ed ottiene il consenso

unanime dei presenti alla trattazione preliminare del **primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria**, nonché alla separata e successiva discussione congiunta di tutti gli altri punti all'ordine del giorno sia di parte ordinaria che di parte straordinaria, che saranno altresì deliberati unitariamente in quanto funzionalmente e strettamente correlati tra loro e propedeutici alla richiesta di ammissione delle azioni ordinarie della Società al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.

Il Presidente rammenta agli intervenuti che è attualmente pendente il termine di sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, scindibile, a pagamento, per massime 100.000 nuove azioni da nominali Euro 1 cadauna, con sovrapprezzo minimo di Euro 27,375 per ciascuna azione, deliberato dall'assemblea in data 13 luglio 2016 verbalizzata con atto in pari data per Notaio Lera, Repertorio 46.929 Racc. 13.568 e che, alla data dell'odierna assemblea, tale aumento è stato sottoscritto per complessivi nominali Euro 3.355,00 con corrispondente aumento del capitale sociale, ad oggi pari a complessivi nominali Euro 525.715,00, rappresentato da n. 525.715 azioni ordinarie con valore nominale pari ad Euro 1,00 ciascuna.

In previsione dell'operazione di quotazione e della delibera di aumento di capitale sociale funzionale alla stessa, anche al fine di chiarire l'assetto societario effettivo e potenziale della Società, il Presidente propone agli intervenuti di procedere alla revoca di detto aumento di capitale sociale, ferma restando l'efficacia immediata e definitiva delle sottoscrizioni già effettuate.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale confermato l'ammontare del capitale sociale e condivide la posizione del Presidente.

Esaurita la propria esposizione, il Presidente propone all'assemblea di adottare la seguente deliberazione, del cui testo chiede a me Notaio di dare integrale lettura.

Io notaio procedo dunque a dare lettura della proposta di deliberazione come segue:

"L'assemblea della Società,

- udita l'esposizione del Presidente, sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria,

DELIBERA

1) di revocare la delibera di aumento oneroso di capitale sociale adottata in data 13 luglio 2016 con atto per Notaio Lera, Repertorio 46.929 Racc. 13.568, avente ad oggetto l'aumento di capitale fino a massime 100.000 azioni da nominali Euro 1 ciascuna, con sovrapprezzo minimo di Euro 27,375 per ciascuna azione, ferma restando l'efficacia immediata e definitiva – in questa sede comunque approvata - delle sottoscrizioni ad oggi già effettuate e che hanno portato il capitale sociale ad Euro 525.715,00 rappresentato da n. 525.715 azioni ordinarie con valor nominale pari ad Euro 1,00 ciascuna."

Al termine della lettura, l'assemblea, con manifestazione verbale del voto da parte di tutti i soci, all'unanimità, approva la proposta medesima.

Conclusa la trattazione del primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Presidente procede pertanto alla trattazione unitaria di **tutti gli altri punti all'ordine del giorno**, sia di parte ordinaria che di parte straordinaria, come previamente approvato.

Il Presidente ricorda agli intervenuti le ragioni di ordine economico e strategico che rendono opportuna la richiesta di ammissione delle azioni e dei warrant della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**"), precisando che i motivi di tale proposta siano da collegarsi, in particolare, al fatto che la presenza su detto sistema di negoziazione offrirebbe un'importante occasione di sviluppo in termini sia finanziari che di immagine. La negoziazione degli strumenti finanziari della Società sul sistema borsistico consente, da un lato, di reperire i capitali in misura idonea a soddisfare le proprie esigenze di sviluppo aziendale e, dall'altro, permette alla Società di avere una migliore visibilità e, quindi, un indubbio ritorno di immagine nel settore di appartenenza.

Il Presidente rammenta che la Società ha già conferito ad Advance SIM S.p.A. l'incarico di Nominated Adviser (in tale qualità, il "**Nomad**") con il compito di valutare l'appropriatezza della Società ai fini dell'ammissione alle negoziazioni, nonché, a seguito dell'ammissione, di assistere e supportare la Società nell'assolvimento dei propri compiti e delle proprie responsabilità così come esplicitate e derivanti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Dichiara, inoltre, che la Società, sempre nell'ambito del progetto di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni, ha altresì conferito l'incarico: (i) di Global Coordinator ad Advance SIM S.p.A.; (ii) di assistenza legale a Dentons Studio Legale; (iii) di advisor finanziario a Ambromobiliare S.p.A.; (iv) per le verifiche sui dati contabili che saranno inclusi nel documento di ammissione, le verifiche sul sistema di controllo di gestione e quelle connesse con la dichiarazione della Società sul capitale circolante, nonché per il rilascio al Nomad di un report di due diligence finanziaria, a BDO Italia S.p.A.

Sempre ai fini del supporto necessario per lo svolgimento delle attività connesse all'ammissione su AIM Italia, il Presidente informa che la Società ha già richiesto, ovvero ancora potrà richiedere, l'assistenza di operatori specializzati per una serie di ulteriori attività collaterali e di supporto tra cui, a mero titolo esemplificativo, quelle relative alla comunicazione ovvero quelle di competenza di Monte Titoli S.p.A.

Il Presidente informa che, ai fini di un ordinato svolgimento delle negoziazioni e di una corretta formazione dei prezzi, il Regolamento Emittenti AIM Italia prescrive l'esistenza di un flottante minimo, che si presume realizzato quando le azioni sono ripartite presso gli investitori (non parti correlate, né dipendenti della Società o del gruppo ad essa facente capo) per almeno il 10% del capitale.

Il Presidente prosegue la trattazione rappresentando che l'inizio delle negoziazioni è condizionato al buon esito dell'offerta, che si considera realizzato quando le azioni siano state sottoscritte o acquistate da almeno 5 investitori professionali.

A questo proposito, il Presidente sottolinea come, ai fini della forma-

zione del flottante, l'odierna assemblea in sede straordinaria sarà chiamata a deliberare un aumento oneroso di capitale sociale, la cui sottoscrizione sarà riservata a terzi investitori nell'ambito del collocamento che avverrà in prossimità dell'ammissione alle negoziazioni sul mercato AIM Italia.

Per quanto invece concerne i warrant, il Presidente sottolinea come tali strumenti consentano di creare ulteriore valore sia per gli investitori che per la Società.

Il Presidente illustra pertanto le principali caratteristiche dei Warrant, regolati dal Regolamento "Warrant Neosperience 2019-2021" che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

In particolare, precisa che i Warrant – da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori in sede di collocamento nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione sottoscritta e per i quali verrà richiesta l'ammissione alla negoziazione su AIM Italia – daranno il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie in rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione per ogni n. 1 Warrant posseduto, dandosi atto che a servizio dell'esercizio dei Warrant dovrà essere deliberato un separato aumento di capitale.

Prosegue chiarendo che i Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato ed integrato ("TUF"), al fine della loro negoziazione sull'AIM Italia e che i relativi titolari potranno richiedere di sottoscrivere le relative azioni ordinarie di compendio solo nel corso delle finestre di esercizio disciplinate dall'allegato Regolamento "Warrant Neosperience 2019-2021".

A questo punto il Presidente prosegue la trattazione ed illustra le ragioni che, in funzione della quotazione sull'AIM Italia, e solo subordinatamente alla quotazione stessa, rendono opportuno richiedere all'assemblea l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato e, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti nonché della normativa in tema di disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile.

Il Presidente fa presente che l'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data odierna.

Da ultimo, il Presidente fornisce indicazioni sul prezzo di acquisto delle azioni e sulle modalità di vendita delle stesse. In particolare, il Presidente precisa che, una volta avviate le negoziazioni sull'AIM Italia, lo stesso non dovrà essere effettuato ad un prezzo né inferiore né superiore del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo sull'AIM Italia nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Tale limite di prezzo potrà essere derogato fino ad un prezzo né inferiore, né superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo sull'AIM Italia nella seduta precedente ad ogni singola operazione nei casi di scam-

bi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di incentivazione.

Per quanto invece attiene la quantità di azioni acquistabili di volta in volta, chiarisce che l'acquisto sarà effettuato nei limiti e con le modalità ammessi dalle disposizioni normative e regolamentari e dalle disposizioni, anche emesse dalle autorità di vigilanza, di volta in volta vigenti.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di vendita delle azioni, il Presidente fa presente che le stesse potranno essere cedute, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali secondo le finalità e con le modalità ammesse dalle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, compreso l'utilizzo di azioni proprie al servizio di uno o più piani di incentivazione.

Il Presidente segnala come, sempre in vista dell'ammissione delle azioni alle negoziazioni sull'AIM Italia, si renda opportuno procedere con la nomina dei componenti dell'organo amministrativo, rammentando ai presenti che gli attuali componenti hanno rassegnato le dimissioni dalle loro cariche nell'interesse della Società ed in previsione dell'operazione di quotazione.

Tuttavia, il Presidente, salvo eventuali ulteriori candidati proposti dagli attuali azionisti, propone di nominare i medesimi membri dimissionari, ovvero i signori Dario Patrizio Melpignano, Luigi Linotto, Matteo Linotto, Lorenzo Scaravelli e Severino Meregalli, i cui *curricula vitae* sono stati previamente resi disponibili ai presenti.

Il Presidente procede con la presentazione dei candidati e con l'illustrazione delle relative caratteristiche, segnalando che con la presenza di tali figure il Consiglio di Amministrazione della Società potrà continuare ad avvalersi di know how e fondamentali competenze, elementi importanti per la conduzione del business sociale anche con un criterio di continuità.

Con riferimento al Prof. Severino Meregalli, il Presidente segnala ai presenti che lo stesso ha inoltre dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3 del TUF e che tale requisito sarà comunque oggetto di valutazione da parte dell'organo amministrativo non appena possibile, successivamente all'odierna assemblea.

Con riferimento al compenso dell'intero Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone di determinarlo in complessivi Euro 200.000,00 su base annua (da suddividersi, a cura del Consiglio di Amministrazione, tra i componenti in carica, inclusi quelli investiti di particolari cariche), restando inteso che spetterà al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilire la remunerazione ulteriore del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori delegati.

Il Presidente rammenta che, in data 26 maggio 2017, l'Assemblea ordinaria di Neosperience ha conferito alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, iscritta nell'albo dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo n. 39/2010, l'incarico di

revisione legale per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2017, 2018 e 2019. Occorre pertanto procedere all'integrazione del precedente incarico di revisione legale con l'incarico per la revisione a titolo volontario del bilancio consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2017, 2018 e 2019 e con l'incarico per la revisione limitata del bilancio semestrale in chiusura al 30 giugno 2018 e 2019, di cui alla proposta motivata del Collegio Sindacale, che si allega al presente atto sotto la lettera "C". Il Presidente invita pertanto l'assemblea a integrare l'incarico di revisione, nei termini sopra illustrati, alla società di revisione BDO S.p.A., sulla base della proposta da questa presentata e allegata al parere del Collegio Sindacale e alle condizioni economiche ivi previste.

Il Presidente procede con la trattazione dei punti all'ordine del giorno illustrando le ragioni che rendono opportuno procedere con l'eliminazione del valore nominale delle azioni e la rideterminazione del relativo numero. Al riguardo, il Presidente comunica in particolare agli intervenuti che tale operazione consentirebbe alla Società di godere della massima flessibilità nella definizione di operazioni di aumento di capitale o di raccolta fondi, anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari che diano diritti a sottoscrivere o ricevere nuove azioni della Società; la mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente infatti di modificare l'entità del capitale sociale senza che sia necessaria alcuna modifica del numero delle azioni in circolazione e viceversa. Inoltre, una variazione dell'ammontare del capitale può risolversi semplicemente in una corrispondente variazione della c.d. parità contabile delle azioni esistenti, data dal rapporto tra l'ammontare nominale del capitale sociale e il numero delle azioni in circolazione, e la Società potrebbe altresì emettere nuove azioni, in sede di aumento di capitale, anche con una parità contabile di emissione, data dal rapporto tra ammontare dell'aumento di capitale e il numero delle azioni di nuova emissione, inferiore alla preesistente parità contabile.

Il Presidente analizza poi le motivazioni che renderebbero opportuno, nell'interesse dell'operazione e delle future negoziazioni degli strumenti finanziari della Società, un incremento a n. 5.257.150 azioni in luogo delle n. 525.715 azioni attualmente in circolazione e dunque in ragione di 10 azioni ogni azione esistente, da attribuire proporzionalmente agli attuali soci e alla Società.

Il Presidente prosegue esponendo le ragioni sottostanti alla proposta di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di Euro nominali Euro 175.000, oltre a sovrapprezzo, come di seguito precisato, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, Codice Civile, mediante emissione di massime n. 1.750.000 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, da offrire per l'importo massimo di nominali Euro 122.500,00, oltre sovrapprezzo, ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 34-ter del Regolamento Consob n. 11971/99 ("**Regolamento Emittenti**"), come successivamente modificato ("**Investitori Qualificati**"), e per l'importo massimo di nominali Euro

52.500,00, oltre sovrapprezzo, ad investitori non qualificati, in esenzione dalle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previste dall'art. 100 del TUF e dall'art. 34-ter del Regolamento Emittenti ("**Investitori Non Qualificati**"), il tutto a servizio dell'operazione di quotazione su AIM Italia, con determinazione del prezzo di emissione ad opera dell'organo amministrativo ad un valore minimo non inferiore al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società e, comunque, non inferiore ad ogni limite disposto da disposizioni normative o regolamentari applicabili.

Il Presidente prosegue illustrando l'aumento di capitale sociale a servizio dei Warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, per un controvalore massimo (determinato anche in funzione del controvalore massimo dell'aumento di cui sopra) di nominali Euro 175.000, mediante emissione di massime n. 1.750.000 azioni ordinarie di compendio da riservarsi all'esercizio dei corrispondenti massimi n. 1.750.000 Warrant. In relazione ad entrambi i proposti aumenti di capitale sociale, il Presidente dà atto che tutti i soci rinunciano espressamente in questa sede alla documentazione prescritta dall'art. 2441, comma sesto, Codice Civile, ovvero alla redazione della relazione dell'organo amministrativo, alla redazione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni del Collegio Sindacale nonché ai relativi criteri determinativi del prezzo di emissione.

Il Presidente rileva, quindi, che, al fine di conseguire il miglior prezzo per la Società, appare opportuno, tenuto conto della prassi consolidata in essere per simili operazioni, che l'assemblea conferisca all'organo amministrativo il potere di determinare, nell'ambito dei tempi e delle modalità stabiliti dall'assemblea e nell'imminenza dell'offerta, il prezzo di sottoscrizione e, di conseguenza, il numero complessivo finale delle azioni da offrire in sottoscrizione, con indicazione del relativo sovrapprezzo, fermo restando, come sopra indicato, il rispetto del prezzo minimo di emissione determinato sulla base del patrimonio netto della Società.

Conseguentemente, il Presidente invita l'assemblea a delegare i poteri al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al suo interno, per la determinazione – sentito il *global coordinator* – in prossimità dell'offerta, del prezzo definitivo di offerta stesso e del numero complessivo delle azioni da offrire.

Chiarisce che il prezzo definitivo di offerta potrà essere determinato tenendo conto, tra l'altro, (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, tenendo conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale, (iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e (iv) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento.

A questo punto, il Presidente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, attesta che il capitale sociale sottoscritto è interamente versato e che la società non versa nelle condizioni di cui

agli artt. 2446 e 2447 Codice Civile.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale, il quale conferma le attestazioni del Presidente dell'Assemblea.

Riprende la parola il Presidente, il quale espone all'assemblea la necessità di adottare un nuovo testo di statuto sociale funzionale alla quotazione sull'AIM Italia, che tenga conto, tra l'altro, di quanto descritto in narrativa e sia subordinato al provvedimento con cui Borsa Italiana S.p.A. disponga l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della società sull'AIM Italia.

A tal fine il Presidente, presenta il nuovo testo di statuto sottoposto all'approvazione dell'odierna seduta e previamente reso disponibile ai presenti.

Esaurita la propria esposizione, il Presidente propone all'assemblea di adottare le seguenti deliberazioni, del cui testo chiede a me Notaio di dare integrale lettura.

Io notaio procedo dunque a dare lettura della proposta di deliberazione come segue:

"L'assemblea della Società:

*- udita l'esposizione del Presidente, sui vari punti all'ordine del giorno;
- preso atto della rinuncia unanime dei soci alla documentazione prescritta dall'art. 2441, comma sesto, Codice Civile, ovvero alla redazione della relazione dell'organo amministrativo, alla redazione del parere di congruità del prezzo di emissione delle azioni del Collegio Sindacale nonché ai relativi criteri determinativi del prezzo di emissione;*

DELIBERA

2) di eliminare l'indicazione del valore nominale delle azioni ed aumentare sino a 5.257.150 (cinque milioni duecentocinquantasettemila centocinquanta) il numero delle azioni ordinarie componenti il capitale sociale, attribuendo le nuove azioni proporzionalmente a tutti i soci e alla Società e modificando pertanto l'art. 6 dello Statuto sociale vigente come segue:

"Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 525.715,00 (cinquecentoventicinquemilasettecentoquindici virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 5.257.150 (cinquemilioniduecentocinquantasettemilacentocinquanta) azioni senza valore nominale. Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari nominativi, anche cumulativi, ovvero, essere sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato.";

3) di approvare la richiesta di ammissione di azioni e di warrant della Società alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni necessario potere

per dare attuazione alla prospettata operazione di ammissione alle negoziazioni, con tutte le facoltà occorrenti per il compimento di ogni necessario od opportuno atto anche in relazione al collocamento delle azioni ed all'emissione dei warrant e delle azioni di compendio, ivi inclusa la sottoscrizione di tutta la documentazione necessaria o anche solo opportuna e/o propedeutica all'operazione, nonché per definire le modalità e i termini dell'operazione stessa, ivi inclusi i rapporti con i consulenti e le istituzioni che assistono la Società in tale processo, nonché Borsa Italiana S.p.A., Monte Titoli S.p.A. e Banca d'Italia e, più in generale, porre comunque in essere quanto necessario, o solo opportuno, per il buon esito dell'operazione nel suo complesso;

4) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 del Codice Civile, subordinatamente alla quotazione della Società sull'AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. l'acquisto di azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportati:

-- l'acquisto può essere effettuato, in una o più volte, entro 18 mesi a far tempo dalla data odierna;

-- il prezzo di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore del 20% (venti per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo sull'AIM Italia nella seduta precedente ad ogni singola operazione, restando inteso che tale limite di prezzo potrà essere derogato fino ad un prezzo né inferiore, né superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al prezzo di riferimento fatto registrare dal titolo sull'AIM Italia nella seduta precedente ad ogni singola operazione, nei casi di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali e/o commerciali e/o comunque di interesse per la Società e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di incentivazione;

-- l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni di legge nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato; le azioni saranno acquistate di volta in volta nei limiti e con le modalità ammessi dalle disposizioni normative e regolamentari e dalle disposizioni, anche emesse dalle autorità di vigilanza, di volta in volta vigenti (in ogni caso, nel rispetto dei regolamenti applicabili sull'AIM Italia, con particolare riferimento ai requisiti di flottante minimo e di parità di trattamento degli azionisti);

-- le azioni proprie così acquistate potranno essere cedute, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali, secondo le finalità e con le modalità ammesse dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, compreso l'utilizzo di azioni proprie al servizio di uno o più piani di incentivazione, oppure quale magazzino nell'ambito di operazioni di acquisizione ovvero a servizio di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società, od anche per sostenere la liquidità del titolo una volta quotato sull'AIM Italia,

conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per effettuare gli acquisti e le cessioni e, in generale, per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;

5) di confermare nel numero di 5 (cinque) membri la composizione del Consiglio di Amministrazione e di nominare Consiglieri i signori:

-- Dario Patrizio Melpignano, nato a Milano (MI), il 15 gennaio 1968, codice fiscale MLP DPT 68A15 F205O, quale Presidente;

-- Luigi Linotto, nato a Brescia (BS), il 24 ottobre 1947, codice fiscale LNT LGU 47R24 B157F;

-- Matteo Linotto, nato a Milano (MI), il 12 febbraio 1979, codice fiscale LNT MTT 79B12 F205B;

-- Lorenzo Scaravelli, nato a Milano (MI), il 21 agosto 1956, codice fiscale SCR LNZ 56M21 F205K;

-- Severino Meregalli, nato a Monza (MB), il 15 ottobre 1958, codice fiscale MRG SRN 58R15 F704H;

tutti cittadini italiani, domiciliati per la carica presso la sede sociale, che rimarranno in carica fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi);

6) di determinare in Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) il compenso annuo complessivo per l'intero Consiglio di Amministrazione, da suddividersi, a cura del Consiglio di Amministrazione, tra i componenti in carica ivi compresi quelli investiti di particolari cariche, restando inteso che spetterà al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilire l'ulteriore remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli amministratori delegati;

7) di integrare il precedente incarico di revisione legale conferito, in data 26 maggio 2017, alla società di revisione BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, iscritta nell'albo dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo n. 39/2010, con l'incarico per la revisione a titolo volontario del bilancio consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2016, 2017, 2018 e 2019 e con l'incarico per la revisione limitata del bilancio semestrale in chiusura al 30 giugno 2018 e 2019, il tutto come meglio specificato nel parere motivato del Collegio Sindacale allegato al presente atto sotto la lettera "C" e nella proposta della società di revisione a sua volta allegata al predetto parere ed alle condizioni economiche ivi previste, conferendo al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per dare esecuzione alla presente deliberazione;

8) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile,

mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da liberarsi con conferimento in denaro, alle seguenti condizioni:

- le azioni ordinarie sono a servizio dell'operazione di quotazione sull'AIM Italia e verranno offerte:

(I) per l'importo massimo di nominali Euro 122.500 (centoventiduemilacinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, agli Investitori Qualificati, mediante emissione di massime numero 1.225.000 (unmilione duecentoventicinquemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e

(II) per l'importo massimo di nominali Euro 52.500,00 (cinquantaduemilacinquecento virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, ai soggetti Investitori Non Qualificati mediante emissione di massime numero 525.000 (cinquecentoventicinquemila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, restando inteso che, nel caso in cui le adesioni complessive nell'ambito del collocamento presso Investitori Non Qualificati risultassero inferiori al predetto ammontare, le azioni residue potranno essere offerte in sottoscrizione agli Investitori Qualificati;

- il prezzo delle azioni di nuova emissione e, di conseguenza, il numero delle stesse verrà stabilito dall'organo amministrativo in prossimità dell'offerta, di guisa che il prezzo unitario di emissione sia almeno pari al valore unitario per azione del patrimonio netto della Società;

- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile, viene fissato al giorno 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove);

- le azioni ordinarie di nuova emissione avranno godimento regolare;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto;

- viene aggiunta all'art. 6, secondo comma, dello statuto sociale vigente la seguente clausola transitoria:

"6.2 L'assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" e "Borsa Italiana"), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019.";

- viene conferito al Consiglio di Amministrazione, e per esso disgiuntamente ad ogni suo componente, con facoltà di subdelega, ogni occorrente potere per dare esecuzione, o eventualmente non procedere, al sopra deliberato aumento di capitale sociale nei tempi più opportuni, per determinare i termini, le modalità e le altre condizioni di emissione, con facoltà, in particolare, di stabilire il puntuale ammontare degli aumenti di capitale ed il sovrapprezzo delle azioni da emet-

tere, ivi compresa l'allocazione del prezzo di emissione delle azioni tra valore nominale ed eventuale sovrapprezzo, nonché di determinare – sentito il global coordinator –, in prossimità dell'offerta, il prezzo definitivo di offerta tenendo conto, tra l'altro, (i) dei risultati conseguiti dalla Società e dal gruppo, (ii) delle prospettive di sviluppo dell'esercizio in corso e di quelli successivi, tenendo conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello domestico e internazionale, (iii) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale e (iv) della qualità e quantità delle adesioni all'offerta pervenute nell'ambito del collocamento, il tutto naturalmente tenuto conto del patrimonio netto della Società e nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 2346, quinto comma, Codice Civile;

9) di emettere, subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia, un numero di Warrant pari al numero delle azioni emesse in relazione all'aumento di capitale di cui alla precedente delibera, i quali daranno il diritto di sottoscrivere a pagamento azioni ordinarie di nuova emissione della Società, prive del valore nominale, in rapporto di n. 1 (una) azione ordinaria di nuova emissione per ogni n. 1 (un) Warrant posseduto, il tutto secondo le modalità e i termini indicati nel regolamento dei Warrant allegato al presente verbale sotto la lettera "B", che viene approvato dall'assemblea in ogni sua parte. I Warrant saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 83-bis TUF, al fine della loro negoziazione sull'AIM Italia, e verranno assegnati gratuitamente in via automatica ai sottoscrittori delle azioni ordinarie in sede di collocamento di cui al precedente aumento di capitale sociale, nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione sottoscritta;

10) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, oltre sovrapprezzo, a servizio dell'esercizio dei Warrant, mediante emissione di massime numero 1.750.000 (unmilionesettecentocinquantamila) azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant, in ragione di 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (un) Warrant posseduto, alle seguenti condizioni:

- le azioni ordinarie del presente aumento potranno essere sottoscritte durante i periodi di esercizio dei Warrant previsti nel relativo Regolamento, entro il termine finale del giorno 30 novembre 2021 (duemilaventuno), fissato anche ai sensi dell'art. 2439, comma secondo, Codice Civile;

- il prezzo di sottoscrizione di ciascuna azione ordinaria è pari al prezzo di collocamento delle azioni ordinarie nell'ambito della quotazione,

maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio, da liberare integralmente al momento della sottoscrizione;

- l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, nei termini che verranno stabiliti dal Regolamento dei Warrant, salvi gli adempimenti di legge;

11) subordinatamente al provvedimento con cui Borsa Italiana S.p.A. disponga l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della società sull'AIM Italia, di adottare, approvandolo in ogni sua parte, il nuovo testo di statuto sociale presentato dal Presidente;

12) in generale, per quanto occorrer possa, di autorizzare il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega, a dare esecuzione alle deliberazioni sopra assunte ed a provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, dello statuto portante le modificazioni deliberate sub 2) e 8) e del nuovo statuto presentato dal Presidente, con facoltà di apportare, agli statuti medesimi e/o al Regolamento Warrant 2019-2021 quelle modifiche od integrazioni che fossero eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese e/o per l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, anche da parte di Borsa Italiana S.p.A. e/o di qualsivoglia Autorità competente, con facoltà altresì di provvedere al deposito di detto nuovo statuto presso il Registro delle Imprese, una volta che esso avrà assunto efficacia, ultimando il testo medesimo con i dati allo stato non noti".

Al termine della lettura della proposta di deliberazione, l'assemblea, con manifestazione verbale del voto da parte di tutti i soci, all'unanimità approva la proposta medesima.

A richiesta del Presidente si allegano al presente atto:

- sotto la lettera "D", il testo dello statuto sociale vigente, portante le modificazioni all'articolo 6, sopra deliberate sub 2) e 8);

- sotto la lettera "E", il nuovo testo di statuto sociale la cui entrata in vigore è subordinata al provvedimento con cui Borsa Italiana S.p.A. disponga l'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della società sull'AIM Italia, fatta precisazione che tale allegazione non concorre a concretare deposito presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 2436 Codice Civile, trattandosi di testo allo stato non efficace.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 18 e 55.

Il comparente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti, per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.















Io
notaio ho letto il presente atto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive, dispensandomi dalla lettura di quanto allegato.

Scritto
con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano consta il presente atto di quattordici fogli ed occupa ventotto pagine sin qui.

Firmato Dario Patrizio Melpignano
Firmato Marco Ferrari

SPAZIO ANNULLATO

Foglio presenze dell'assemblea della società « NEOSPERIENCE S.p.a. » in data 30 ottobre 2018

Socio	Numero di azioni	Capitale rappresentato	In proprio	Per delega	Firma
1. Neos S.r.l.	350.234	350.234/525.715	x in persona del legale rappresentante MELPIGNANO DARIO PATRIZIO		
2. G2F S.p.A.	27.000	27.000/525.715		x Adler Didier Jean Jacques Andre	
3. Open Technologies S.a.s.	21.000	21.000/525.715		x Adler Didier Jean Jacques Andre	
4. Girefin S.p.A.	19.000	19.000/525.715		x Maniscalco Michele	
5. Morocuti Massimiliano	17.056	17.056/525.715		x Adler Didier Jean Jacques Andre	
6. Bertolotti Fabio	6.095	6.095/525.715		x Adler Didier Jean Jacques Andre	
7. Adler Didier Jean Jacques	5.600	5.600/525.715	x		
8. Bragadin Marco	5.000	5.000/525.715		x Maniscalco Michele	
9. Donà Dalle Rose Leonardo	4.905	4.905/525.715	x		
10. AliasNet Srl	3.840	3.840/525.715		x Adler Didier Jean Jacques Andre	
11. Franzoni Paolo	4.500	4.500/525.715		x Donà Dalle Rose Leonardo	
12. Manicardi Mauro	4.500	4.500/525.715		x Donà Dalle Rose Leonardo	
13. Morandini Dario	4.500	4.500/525.715		x Donà Dalle Rose Leonardo	
14. Faccioli Giovanni	4.200	4.200/525.715		x Adler Didier Jean Jacques Andre	
15. Migotto Giovanni	4.200	4.200/525.715		x Adler Didier Jean Jacques Andre	
16. Bianchi Luca	4.000	4.000/525.715		x Maniscalco Michele	
17. Gera Piercarlo	3.800	3.800/525.715		x Adler Didier Jean Jacques Andre	

18. Rauso Ubaldo	3.791	3.791/525.715		× Mascalco Michele	<i>[Signature]</i>
19. Scaravelli Lorenzo	3.791	3.791/525.715	×		<i>[Signature]</i>
20. Longobardi Dario	3.500	3.500/525.715		× Donà Dalle Rose Leonardo	<i>[Signature]</i>
21. Malaguzzi Carlo	3.000	3.000/525.715		× Adler Didier Jean Jacques Andre	<i>[Signature]</i>
22. Cesare Marco	2.700	2.700/525.715		× Donà Dalle Rose Leonardo	<i>[Signature]</i>
23. Kpnqwest Italia S.p.A.	2.650	2.650/525.715		× Donà Dalle Rose Leonardo	<i>[Signature]</i>
24. Homo Faber S.r.l.	2.300	2.300/525.715		× Mascalco Michele	<i>[Signature]</i>
25. Pica Francesco	2.276	2.276/525.715		× Mascalco Michele	<i>[Signature]</i>
26. Chew Moh Jin	1.896	1.896/525.715		× Mascalco Michele	<i>[Signature]</i>
27. Mascalco Michele	1.895	1.895/525.715	×		<i>[Signature]</i>
28. Petró Maurizio Ferdinando	1.895	1.895/525.715		× Mascalco Michele	<i>[Signature]</i>
29. Scali Riccardo	1.895	1.895/525.715		× Mascalco Michele	<i>[Signature]</i>
30. Barbesta Massimo	1.136	1.136/525.715		× Mascalco Michele	<i>[Signature]</i>
31. Haida srl	960	960/525.715		× Adler Didier Jean Jacques Andre	<i>[Signature]</i>
32. Zanni Alessandro	705	705/525.715		× Donà Dalle Rose Leonardo	<i>[Signature]</i>
	523.820	523.820/525.715			

Donna Patrizia Migliorini

Massimo



REGOLAMENTO

DEI "WARRANT NEOSPERIENCE S.P.A. 2019-2021"

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, i termini in maiuscolo indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

"AIM Italia" indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

"Azioni" indica le azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale ed aventi godimento regolare.

"Azioni di Compendio" indica le massime n. 1.750.000 azioni dell'Emittente, prive del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni in circolazione alla data di efficacia dell'esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente all'esercizio dei Warrant.

"Borsa Italiana" indica Borsa Italiana S.p.A.

"Emittente" o **"Società"** indica Neosperience S.p.A., con sede legale in Brescia, Via Orzinuovi 20.

"Intermediario" indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

"Monte Titoli" indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di società di gestione accentrata di strumenti finanziari.

"Periodi di Esercizio" indica, complessivamente, il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio ed il Terzo Periodo di Esercizio e, singolarmente, uno tra il Primo Periodo di Esercizio, il Secondo Periodo di Esercizio ed il Terzo Periodo di Esercizio.

"Prezzo del Primo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Primo Periodo di Esercizio, pari al Prezzo di IPO incrementato del 10%).

"Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Secondo Periodo di Esercizio, incrementato del 10% rispetto al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio.

"Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio" indica il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sottoscritta nel corso del Terzo Periodo di Esercizio, incrementato del 10% rispetto al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio.

"Prezzi di Esercizio" indica, complessivamente il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio, il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio ed il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio.

Neosperience
Monte Titoli

“**Prezzo di IPO**” indica il prezzo delle Azioni offerte in sottoscrizione nell’ambito del processo di quotazione della Società sull’AIM Italia.

“**Primo Periodo di Esercizio**” significa il periodo ricompreso tra il 15 novembre 2019 ed il 30 novembre 2019, compresi.

“**Regolamento**” indica il presente Regolamento dei Warrant Neosperience 2019-2021.

“**Secondo Periodo di Esercizio**” indica il periodo ricompreso tra il 15 novembre 2020 ed il 30 novembre 2020, compresi.

“**Terzo Periodo di Esercizio**” indica il periodo ricompreso tra il 15 novembre 2021 ed il 30 novembre 2021, compresi.

“**Termine di Scadenza**” indica il 30 novembre 2021.

“**Warrant**” indica i massimi n. 1.750.000 warrant denominati “Warrant Neosperience 2019-2021”, validi per sottoscrivere, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento, n. 1 Azione di Compendio per ogni n. 1 Warrant posseduto.

2. Emissione dei Warrant

I Warrant sono emessi in attuazione della delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 30 ottobre 2018, che ha disposto, *inter alia*: (i) l’emissione di massimi n. 1.750.000 Warrant, ciascuno valido per sottoscrivere n. 1 azione dell’Emittente; (ii) l’aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo di massimi nominali Euro 175.000, oltre sovrapprezzo, a servizio dei Warrant, mediante emissione, di massime n. 1.750.000 Azioni di Compendio, da sottoscrivere in ragione di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant posseduto.

3. Diritti dei titolari dei Warrant

Fatte salve le eventuali modifiche di cui all’Articolo 6, i titolari dei Warrant emessi in esecuzione della anzidetta delibera assembleare avranno diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con le modalità e ai termini di cui al presente Regolamento, nel rapporto di n. 1 Azione di Compendio ogni n. 1 Warrant presentato per l’esercizio. I Warrant sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs. 58/98, come successivamente modificato ed integrato (“TUF”). Salvo quanto previsto all’Articolo 5, i titolari dei Warrant potranno richiedere di sottoscrivere le Azioni di Compendio in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso del Primo Periodo di Esercizio del Secondo Periodo di Esercizio e del Terzo Periodo di Esercizio, in ragione di una Azione di Compendio ogni Warrant presentato per l’esercizio, rispettivamente al Prezzo del Primo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio e al Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio, salvo modifiche ai sensi dell’Articolo 6 del Regolamento.

4. Modalità di esercizio dei Warrant

Fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo 5, le richieste di sottoscrizione potranno essere effettuate in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso di ciascun Periodo di Esercizio e dovranno essere presentate all'Intermediario aderente a Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati. Resta inteso che, qualora i titolari dei Warrant non richiedano di sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Warrant in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio. Le Azioni di Compendio sottoscritte dai titolari di Warrant durante uno dei Periodi di Esercizio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno del relativo Periodo di Esercizio. Le Azioni di Compendio sottoscritte in esercizio dei Warrant avranno il medesimo godimento delle Azioni negoziate sull'AIM Italia o altro mercato dove saranno negoziate le Azioni alla data di emissione delle Azioni di Compendio. Il Prezzo del Primo Periodo di Esercizio il Prezzo del Secondo Periodo di Esercizio ed il Prezzo del Terzo Periodo di Esercizio dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta, senza aggravio di commissioni e spese a carico dei richiedenti.

5. Sospensione dell'esercizio dei Warrant

L'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione dell'Emittente ha deliberato di convocare l'assemblea dei soci dell'Emittente, sia in sede ordinaria, sia in sede straordinaria, fino al giorno successivo (escluso) a quello in cui abbia avuto luogo l'assemblea dei soci, anche in convocazione successiva alla prima. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, fermo restando quanto previsto all'Articolo 6, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il consiglio di amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'assemblea dei soci. In tale ultimo caso, le richieste di sottoscrizione presentate prima del giorno successivo alla riunione del consiglio di amministrazione che abbia proposto la distribuzione di dividendi avranno effetto, anche ai fini del secondo paragrafo del presente articolo, in ogni caso entro il giorno antecedente lo stacco del dividendo. Nessuna Azione di Compendio sottoscritta in esercizio dei Warrant sarà attribuita ai titolari che non soddisfino le condizioni sopra indicate.

6. Diritti dei titolari dei Warrant in caso di operazioni sul capitale sociale

Qualora l'Emittente dia esecuzione prima del Termine di Scadenza a:

- (a) aumenti di capitale a pagamento tramite emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant, fermo il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibile per ciascuno Warrant, il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Azione di Compendio sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a: $(P_{cum} - P_{ex})$ nel quale:

- Pcum rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali “cum diritto” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;
- Pex rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali “ex diritto” dell’azione dell’Emittente registrati sull’AIM Italia o su altro mercato dove saranno negoziate le Azioni;

(b) ad aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove azioni, il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant sarà proporzionalmente aumentato e il Prezzo di Esercizio per azione sarà proporzionalmente ridotto;

(c) aumenti di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni o riduzioni del capitale per perdite senza annullamento di azioni, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

(d) aumenti del capitale mediante emissione di azioni da riservare agli amministratori e/o prestatori di lavoro dell’Emittente o delle sue controllate e/o collegate, ai sensi dell’art. 2441, comma 8, c.c. o a questi pagati a titolo di indennità in occasione della cessazione dei rapporti di lavoro, non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili né i Prezzi di Esercizio;

(e) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5, c.c., non saranno modificati né il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant né i Prezzi di Esercizio;

(f) raggruppamenti o frazionamenti di Azioni, il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e i Prezzi di Esercizio saranno variati in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni;

(g) operazioni di fusione o scissione in cui l’Emittente non sia la società incorporante o beneficiaria, a seconda dei casi, sarà conseguentemente modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili sulla base dei relativi rapporti di concambio o assegnazione, a seconda dei casi;

(h) distribuzione di dividendi straordinari e/o riserve, non sarà modificato il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili per ciascun Warrant, mentre i Prezzi di Esercizio saranno modificati sottraendo ai Prezzi di Esercizio il valore del dividendo straordinario.

Gli adeguamenti che precedono, verranno proposti in deliberazione all’organo competente, unitamente all’operazione sul capitale che determina l’adeguamento stesso, per quanto necessario.

Per “**dividendi straordinari**” si intendono le distribuzioni di dividendi, in denaro o in natura, che la Società qualifica addizionali rispetto ai dividendi derivanti dalla distribuzione dei normali risultati di esercizio oppure rispetto alla normale politica dei dividendi.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle sopra elencate e che produca effetti analoghi o simili a quelli sopra considerati, potrà essere modificato il numero delle Azioni di Compendio sottoscrivibili e/o i Prezzi di Esercizio dei Warrant con modalità normalmente accettate e

con criteri non incompatibili con quelli desumibili dal disposto delle lettere da (a) a (h) del presente Articolo 6.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto, all'atto dell'esercizio dei Warrant spettasse un numero non intero di Azioni di Compendio, il titolare dei Warrant avrà il diritto a ricevere Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero, con arrotondamento all'unità inferiore, e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

7. Esercizio dei Warrant anticipatamente e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio

Fermo quanto previsto al precedente Articolo 4, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui all'Articolo 5, al portatore dei Warrant sarà data, altresì, la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere il numero di Azioni di Compendio per ciascun Warrant di cui all'Articolo 3 anche anticipatamente rispetto ai e/o al di fuori dei Periodi di Esercizio nei seguenti casi:

(a) qualora la Società dia esecuzione ad aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove azioni, anche al servizio di altri warrant validi per la loro sottoscrizione, o di obbligazioni convertibili – dirette o indirette – o con warrant. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, con effetto entro la data di stacco del diritto di opzione.

(b) qualora l'Emittente deliberi una modificazione delle disposizioni dello statuto sociale concernenti la ripartizione di utili ovvero si proceda alla incorporazione nell'Emittente di altre società. In tali ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di convocazione dell'Assemblea chiamata ad approvare le relative deliberazioni;

(c) qualora il consiglio di amministrazione dell'Emittente deliberi di proporre la distribuzione di dividendi straordinari. In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto entro la data di stacco del dividendo;

(d) qualora l'Emittente dia esecuzione ad aumenti gratuiti di capitale, mediante assegnazione di nuove azioni (salvo che le nuove azioni siano assegnate gratuite nell'ambito dei piani di compensi di cui all'Articolo 6(d)) In tale ipotesi, al portatore dei Warrant sarà data la facoltà di esercitare il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio con effetto in tempo utile per procedere al calcolo del rapporto di assegnazione delle nuove azioni e a tale assegnazione.

Nei casi di cui al presente Articolo 7, lett. da (a) a (d), il prezzo di esercizio a cui sarà possibile esercitare i Warrant sarà pari al prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

8. Soggetti incaricati

Le operazioni di esercizio dei Warrant avranno luogo presso gli Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli.

9. Termini di decadenza

Il diritto di esercizio dei Warrant dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, presentando la richiesta entro il Termine di Scadenza. I Warrant non esercitati entro tale termine decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

10. Regime fiscale

Il regime fiscale applicabile ai Warrant sarà quello di volta in volta vigente.

11. Quotazione

Verrà richiesta a Borsa Italiana l'ammissione alle negoziazioni dei Warrant su AIM Italia. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Warrant.

12. Varie

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari dei Warrant verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante comunicato stampa diffuso tramite SDIR e mediante pubblicazione sul sito web dell'Emittente in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Il presente regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di assemblea ordinaria in seconda convocazione delle società per azioni. Senza necessità di preventivo assenso da parte di portatori di Warrant ai sensi del capoverso precedente, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie o anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei portatori di Warrant. Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi contestazione relativa ai Warrant e alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Brescia.

Dario Pizzino Malolman

Mario Ferrarini



Allegato "C" all'atto
in data...30-10-2018
n. 2838/1466 rep.

NEOSPERIENCE SPA

SEDE IN VIA ORZINUOVI 20 BRESCIA 25125
CAPITALE SOCIALE E EURO 525.715

“Signori Azionisti

in riferimento al Decreto Legislativo del 27 gennaio 2010 n. 39 (il “Decreto”), che recepisce le previsioni della Direttiva 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti, il Collegio sindacale è chiamato ad esprimere, ai sensi dell’art. 13, una proposta motivata (non vincolante) in merito all’adeguatezza della proposta di incarico di revisione legale predisposta da una società di revisione.

La società di revisione BDO spa svolge l’attività di revisione legale della società per il triennio 2017-2019. Sulla proposta relativa al conferimento di tale incarico il collegio ha già espresso a suo tempo parere favorevole.

La decisione della società di effettuare un aumento di capitale funzionale all’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari della società sul mercato AIM Italia, richiede la necessità di integrare l’attività del revisore legale con lo svolgimento, in via volontaria, dell’attività di revisione del bilancio consolidato per il triennio 2017-2019 e della revisione del bilancio consolidato semestrale abbreviato per i periodi dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019.

Con riferimento a tale integrazione di attività, il Collegio Sindacale, con l’assistenza delle competenti funzioni della Società, ha svolto le seguenti attività istruttorie:

- ha acquisito ed analizzato copia della proposta di incarico di integrazione della revisione legale come sopra descritto presentata dalla società di revisione BDO S.p.A.;
- ha verificato in capo a BDO S.p.A. il mantenimento del possesso dei requisiti di iscrizione per lo svolgimento dell’attività di revisione legale;
- ha valutato il mantenimento delle capacità tecnico organizzative di BDO S.p.A. sulla base della progressa conoscenza del Partner responsabile della revisione nonché dei

Mario

Mario

componenti del team di revisione di maggiore esperienza, con particolare riferimento al settore nel quale opera la Società e al mercato AIM Italia,

- ha aggiornato le informazioni e la documentazione relativa alla sussistenza del requisito dell'indipendenza in capo a BDO S.p.A. sulla base delle disposizioni attualmente in vigore.

Sulla base di tali attività, il Collegio Sindacale ha raggiunto le seguenti conclusioni:

1. il Collegio Sindacale ha verificato che la proposta contrattuale formulata da BDO S.p.A. è completa, redatta in conformità alle norme di legge e risponde alle esigenze previste dalle attività integrative richieste per l'ammissione della società al mercato ristretto AIM Italia;
2. il Collegio Sindacale ha verificato, sulla base della comprovata esperienza dimostrata dalla società di revisione nel corso dell'attuale espletamento dell'incarico di revisione legale, che BDO S.p.A. possiede le capacità tecnico organizzative idonee ed adeguate (in termini di conoscenza del mercato e della Società e di esperienza nel settore economico specifico) per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti della Società;
3. per quanto riguarda la componente economica dell'incarico di integrazione dell'attività di revisione legale, il Collegio Sindacale ha verificato che la proposta di BDO S.p.A. risulta adeguata, tenuto conto degli elementi sopra richiamati attinenti al profilo tecnico organizzativo ed alle caratteristiche proprie dell'incarico proposto;
4. il Collegio Sindacale ha verificato che in capo a BDO S.p.A. non sussistono, sulla base della normativa in vigore, situazioni di incompatibilità o di mancanza di indipendenza.

Sulla base di quanto sopra, il Collegio Sindacale ritiene idonea l'offerta di integrazione dell'attività di revisione legale formulata dalla società di revisione BDO S.p.A. in data 22 ottobre 2018, che viene pertanto proposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

PER IL COLLEGIO SINDACALE

Il Presidente Dott. Franco Imazio





NEOSPERIENCE S.p.A.

Proposta di revisione contabile volontaria
Bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017
Bilancio consolidato in chiusura al 31 dicembre 2018 e 2019
Bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2018 e 2019

Maria Antonia

Maria Antonia



Tel: +39 030 24 29 821
 Fax: +39 030 40 77 005
 www.bdo.it

Via Cefalonia n. 70
 25124 Brescia

Spettabile
 NEOSPERIENCE S.p.A.
 Via Tadini, 47
 25125 Brescia (BS)

Brescia, 22 ottobre 2018

Alla cortese attenzione del *Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale*

Oggetto: **Proposta di revisione contabile a titolo volontario del bilancio consolidato**

Egregi Signori,

in riferimento alla nostra precedente proposta del 14 aprile 2017, avente ad oggetto l'incarico per la revisione legale per il triennio 2017-2019, ai sensi dell'art. 13 e del D.Lgs. n. 39/2010 e dell'art. 2409 bis del Codice Civile, conferitoci con Assemblea del 26 maggio 2017, ed alla proposta integrativa del 10 maggio 2018, in considerazione che la Vostra Società intende richiedere l'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle proprie azioni ordinarie e warrant, oggetto di collocamento riservato ad investitori istituzionali e non, con la presente siamo lieti di sottoporVi le caratteristiche e le condizioni per i servizi di revisione a titolo di adeguamento della suddetta proposta.

La presente proposta è stata predisposta in base alla normativa e regolamentazione attualmente in vigore.

1. Oggetto dell'incarico

Oggetto della proposta è:

- la revisione contabile a titolo volontario del bilancio consolidato per gli esercizi 2017-2019;
- la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per i periodi al 30 giugno 2018 e al 30 giugno 2019.

Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza

BDO Italia S.p.A. - Sede Legale: Viale Abruzzi, 94 - 20121 Milano - Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.
 Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842
 Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013
 BDO Italia S.p.A., società per azioni italiana, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti.

Massimo Fiumi
Mario P.

2. Natura dell'incarico

2.1 Revisione del bilancio consolidato

La revisione contabile del bilancio consolidato verrà da noi effettuata secondo le norme tecnico-deontologiche della revisione generalmente osservate e comporterà i sondaggi delle procedure e delle registrazioni contabili e le altre procedure di verifica necessari nella fattispecie per consentirci di esprimere un giudizio sul bilancio consolidato della NEOSPERIENCE S.p.A..

La revisione del bilancio consolidato farà riferimento allo stato patrimoniale consolidato, al conto economico consolidato, al rendiconto finanziario consolidato ed alle relative note esplicative, redatti secondo le norme di legge che lo disciplinano ed integrate dai principi contabili predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità.

I principi di revisione, cui faremo riferimento nello svolgimento dell'incarico sono i principi di revisione internazionali ISA (Italia) elaborati ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 39/2010.

La pianificazione e l'effettuazione della revisione è finalizzata ad ottenere una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato non sia viziato da errori significativi, tali da alterare la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato d'esercizio della Società. La revisione contabile, al fine della valutazione complessiva dell'attendibilità del bilancio consolidato, comporterà, tra l'altro, l'esame a campione della documentazione giustificativa dei dati e dell'informativa di bilancio, nonché la valutazione dell'idoneità dei principi contabili applicati, della congruità dei principali valori stimati dagli Amministratori e la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio consolidato nel suo complesso.

L'analisi del sistema di controllo interno, come previsto dai principi di revisione di riferimento, è effettuata al solo scopo di valutare i rischi di controllo, di determinare la natura, l'estensione e la periodicità delle verifiche campionarie ai fini della revisione contabile del bilancio. Le nostre conclusioni, quindi, non potranno rappresentare una valutazione del sistema di controllo interno della Società nella sua globalità.

A causa della natura selettiva e degli altri limiti insiti sia nelle procedure di revisione sia in ogni sistema di controllo interno, rimane un inevitabile rischio che eventuali frodi, errori ed irregolarità, anche significative, possano non essere individuate.

Peraltro, qualora tali frodi, errori, ed irregolarità venissero rilevate, esse saranno, immediatamente, comunicate ai soggetti responsabili della governance e trattate in conformità ai principi di revisione di riferimento.

L'espletamento dell'incarico presuppone la disponibilità di documenti e notizie utili per l'esecuzione del lavoro e di poter procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione.

Nel corso del nostro lavoro di revisione, in base alla complessità o atipicità dei problemi riscontrati, potrà rendersi necessario impiegare consulenti esterni in materie specialistiche quali ad esempio quelle informatiche, legali o tributarie, naturalmente con l'impegno della riservatezza da parte loro.

2.2 Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato

L'attività di revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato verrà effettuata facendo riferimento:

1. con riguardo ai principi contabili, al principio contabile internazionale IAS 34, relativo ai bilanci intermedi, adottato dall'Unione Europea;
2. con riguardo ai principi di revisione, al principio di revisione relativo al controllo contabile

Man. F....
M. A. ...
D. ...

delle relazioni semestrali delle società quotate, raccomandato dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato è quello di fornire al revisore le basi per attestare che non è venuto a conoscenza di significative variazioni e integrazioni che dovrebbero essere apportate al bilancio semestrale abbreviato stesso per renderlo conforme al principio contabile internazionale applicabile per l'informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall'Unione Europea.

L'obiettivo della revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato differisce significativamente da quello di una revisione completa di un bilancio consolidato, che consiste nel fornire le basi per l'espressione di un giudizio se il bilancio nel suo complesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale - finanziaria ed economica di un'impresa. La portata del lavoro in una revisione contabile limitata è significativamente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa, in quanto non comporta verifiche di validità ed esclude molte procedure solitamente svolte in una revisione legale.

Una revisione contabile limitata come sopra definita può portare all'attenzione del revisore problematiche significative riguardanti il bilancio consolidato semestrale abbreviato, ma non fornisce alcuna assicurazione che il revisore venga a conoscenza di tutte quelle problematiche che sarebbero potute emergere da una revisione completa svolta secondo i principi di revisione di riferimento.

Di conseguenza, nella relazione che emerteremo a conclusione del nostro lavoro non esprimeremo un giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

La revisione limitata riguarderà, esclusivamente, i dati e le informazioni di natura contabile contenuti nella relazione finanziaria semestrale.

3. Modalità di svolgimento dell'incarico

3.1 Metodologia della revisione contabile

Gli aspetti peculiari del procedimento di revisione contabile, conformemente a quanto previsto dai principi di revisione sono la conoscenza dell'attività dell'impresa, il concetto di significatività nella revisione, la valutazione dei rischi e del sistema di controllo interno e l'acquisizione degli elementi probativi dell'attività di revisione.

L'approccio che verrà applicato nell'espletamento di questo incarico prevede l'utilizzo di una metodologia sviluppata a livello internazionale da BDO ed allineata ai principi di revisione di riferimento.

3.2 Procedure di revisione del bilancio

Il nostro lavoro sarà articolato in due fasi, preliminare e finale, rispettivamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio.

L'intervento preliminare ha lo scopo di conoscere la società il Gruppo con riferimento al grado di organizzazione, alle procedure, al sistema di controllo interno in essere ed ai principi contabili adottati nella redazione del bilancio, al fine di procedere ad un'adeguata pianificazione della revisione contabile successiva.

La fase preliminare prevede le seguenti attività:

- raccolta di tutte le informazioni inerenti la conoscenza dell'attività aziendale con particolare riguardo al settore di attività, all'andamento finanziario ed ai risultati economici conseguiti e previsti;
- esame del grado di affidabilità del controllo interno relativo al sistema contabile-amministrativo della società e determinazione delle loro implicazioni sull'attendibilità dei

Maria F...

M...

- dati e delle scritture contabili;
- la valutazione del rischio intrinseco e del rischio di controllo;
- la definizione (in via preliminare) del livello di significatività ai fini della revisione contabile;
- lo sviluppo del piano di revisione sulla base delle considerazioni riguardanti la specifica valutazione del rischio intrinseco, del rischio di controllo e dei risultati attesi dalla esecuzione di procedure di conformità e di validità (attività di pianificazione);
- controlli procedurali a sondaggio volti alla verifica del corretto svolgimento delle operazioni aziendali;
- determinazione, sulla base delle conoscenze acquisite circa il sistema di controllo interno e dei risultati degli accertamenti eseguiti, dell'ampiezza e natura delle verifiche da effettuarsi sui saldi di bilancio di fine esercizio;
- definizione di appropriati metodi di selezione;
- predisposizione ed invio delle lettere di richiesta di informazioni e conferme saldo a terzi;

La fase finale prevede il nostro intervento successivamente alla chiusura dell'esercizio e, comunque, alle date e per i periodi di lavoro da concordare con la Società al fine di rispettare i termini da voi richiesti. Le attività svolte in questa fase riguardano, in valutazione ed eventuale adattamento, sulla base del lavoro svolto nella fase preliminare, del programma di revisione con particolare attenzione alla metodologia, all'ampiezza ed alla natura delle procedure di conformità e validità;

- valutazione dei risultati del campionamento ed eventuale estensione delle verifiche nel caso di percentuali di eccezioni superiori alle attese;
- se applicabile verifica della correttezza delle valutazioni e dell'informativa sugli investimenti in immobilizzazioni finanziarie, anche attraverso l'esame delle risultanze dei lavori di revisione svolti sui bilanci delle relative società;
- acquisizione di sufficienti ed appropriati elementi probativi a supporto della ragionevolezza delle stime contabili presenti in bilancio;
- esame di eventuali operazioni con "parti correlate", mediante analisi critica delle informazioni fornite dalla Direzione e di altra documentazione a supporto della esistenza, valutazione, corretta contabilizzazione ed esposizione in bilancio di dette operazioni;
- esame degli eventi successivi.

3.3 Piano di revisione del Gruppo NEOSPERIENCE

Nella tabella sotto riportata viene illustrato il piano di revisione del Gruppo NEOSPERIENCE:

#	Società	Tipo di intervento
	Imprese controllate:	
1	NEOSPERIENCE LAB S.r.l.	Revisione Limitata
2	NEOS CONSULTING S.r.l.	Revisione Limitata
3	O&DS S.r.l. (in fase di dismissione dal 2° Semestre 2018)	Revisione Limitata
4	SOMOS S.r.l. (in fase di acquisizione dal 2° Semestre 2018)	Revisione Limitata
	Imprese collegate:	
1	Neosurance S.r.l.	Revisione Sommaria
2	Bikevo S.r.l.	Revisione Sommaria
3	WIZKEY S.r.l. (in fase di acquisizione dal 2° Semestre 2018)	Revisione Sommaria

Manfredi

Revisione Limitata (Limited Review)

L'esame limitato comporta procedure di verifica meno estese di quelle richieste per lo svolgimento di una revisione contabile completa. Tale limitazione non consente il rilascio della relazione del revisore. In particolare consente comunque di valutare: i criteri di formazione del Bilancio nonché la conformità del medesimo ai principi contabili di riferimento; l'affidabilità dei dati al fine di identificare e quantificare gli eventuali punti più problematici del Bilancio; la consistenza del Patrimonio netto contabile.

Revisione Sommaria (Desk Review)

L'esame sommario si basa su informazioni fornite dalla Direzione, dal personale della Società e su analisi critiche dei dati ricevuti. La revisione sommaria avrà l'obiettivo di identificare le più importanti sopravvalutazioni, sottovalutazioni e problematiche delle voci di bilancio e di quantificarne, se del caso, sia pure con calcoli di massima, l'effetto sul bilancio stesso.

Qualora nel periodo oggetto della presente proposta dovessero intervenire significativi cambiamenti nella struttura del Gruppo, che sarà Vostra cura comunicare tempestivamente al responsabile dell'incarico, il piano di revisione potrà subire modifiche od integrazioni. Nel caso tali cambiamenti strutturali dovessero comportare la perdita del ruolo di revisore del bilancio del Gruppo, provvederemo ad informarVi in ordine alle azioni da noi ritenute necessarie per mantenere tale ruolo.

3.4 Procedure di revisione del bilancio consolidato

Con riguardo alla specifica revisione del bilancio consolidato il nostro intervento comporterà le seguenti attività, così come indicate dal principio di revisione summenzionato:

- verifica dell'area di consolidamento e del processo di consolidamento utilizzati, incluse le istruzioni impartite alle componenti da parte del Gruppo;
- identificazione delle componenti significative e di quelle non significative;
- pianificazione delle attività di revisione svolte dai nostri uffici corrispondenti all'estero e da altri revisori;
- verifica della correttezza e della completezza delle scritture di consolidamento e del sottostante processo di consolidamento;
- verifica della corretta applicazione dei principi di consolidamento;
- valutazione delle comunicazioni dei revisori delle componenti e della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi ricevuti;
- esame delle informazioni ricevute dall'altro/altri revisore/i in merito agli eventi successivi avvenuti tra la data della relazione di revisione sul bilancio della componente e la data di emissione della relazione sul bilancio del Gruppo;
- verifica della corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva del Gruppo e della adeguatezza dell'informativa di bilancio.

3.5 Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato

La revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato comporterà lo svolgimento delle procedure di verifica previste dal principio di revisione raccomandato dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997.

Coerentemente con il piano di revisione relativo alla revisione del bilancio consolidato di Gruppo di fine esercizio, la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato comporterà anche lo svolgimento di procedure di revisione sulle situazioni semestrali delle società componenti predisposte ai fini del consolidamento, nell'estensione ritenuta necessaria ai fini dell'incarico prospettatoci e tenendo conto delle modifiche intervenute nel semestre.

Se nel corso del lavoro verranno identificati significativi errori o voci che presentano elementi di indeterminatezza, potremo decidere di svolgere procedure di verifica addizionali o più

Man
Man
Man

estese (ad esempio, sondaggi o procedure di validità) nella misura in cui siano necessarie per permetterci di approfondire le problematiche identificate. Nel caso in cui queste procedure di verifica addizionali o più estese rendano il lavoro significativamente diverso da quello proposto, informeremo gli Amministratori e il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile [o altro organo di controllo] di tali procedure e delle ragioni che le rendono necessarie.

4. Responsabilità e attestazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione

La responsabilità della redazione del bilancio consolidato, della correttezza delle informazioni in essi contenute e della conformità delle stesse alle norme di legge, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e dell'integrità del patrimonio sociale compete agli Amministratori.

È altresì responsabilità degli Amministratori l'implementazione ed il funzionamento di un adeguato sistema di controllo interno finalizzato, tra l'altro, a prevenire ed individuare frodi ed errori, e la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, e per quanto specificatamente relativo alla redazione del bilancio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale e della adeguatezza della relativa informativa.

La responsabilità della vigilanza sull'adeguatezza del processo di predisposizione dell'informativa finanziaria adottato dalla Società, nei termini previsti dalla legge, compete al collegio sindacale, ove esistente.

La nostra responsabilità è quella di esprimere un giudizio professionale sui bilanci nel loro complesso sulla base di una revisione contabile condotta in conformità ai principi di revisione di cui ai precedenti paragrafi "Revisione del bilancio consolidato".

Per quanto riguarda le evidenze documentali predisposte da Voi o dai Vostri consulenti a supporto delle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati è necessario che le stesse, ed i loro aggiornamenti, ci siano rese disponibili in tempo utile per lo svolgimento del nostro lavoro. Resta, in oltre, inteso che non esprimeremo alcun giudizio sulle relazioni predisposte dagli organi amministrativi delegati.

È inoltre responsabilità degli Amministratori informare il revisore circa il verificarsi di eventi che possono influire sul bilancio durante il periodo che intercorre fra la data della relazione di revisione e la data di approvazione del bilancio stesso.

L'espletamento del nostro incarico presuppone la disponibilità della documentazione oggetto del nostro esame. In particolare, per consentirci di svolgere le nostre verifiche in tempi utili per l'emissione delle nostre relazioni, Vi impegnate a trasmetterci il progetto del bilancio consolidato in tempo utile per l'emissione della nostra relazione.

Facciamo presente che la mancata o ritardata consegna della documentazione sopra indicata così come l'indisponibilità delle persone dipendenti e/o collaboratori esterni di riferimento nel periodo successivo alla consegna dei documenti sopra indicati e fino al termine per il deposito e/o la pubblicazione delle nostre relazioni, potranno rappresentare una limitazione allo svolgimento delle procedure di revisione con effetti conseguenti nella formulazione delle relazioni di revisione ovvero sui tempi di emissione delle stesse.

In conformità con quanto previsto dal principio di revisione internazionale ISA (Italia) n. 580 provvederete a fornirci la conferma scritta, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e 2049 del Codice Civile, della completezza, autenticità e attendibilità della documentazione messa a disposizione nel corso del nostro lavoro, nonché della correttezza ed esattezza delle informazioni ivi contenute e di quelle comunicateci verbalmente (di seguito le "Lettere di Attestazione").

Il rilascio delle Lettere di Attestazione costituirà presupposto per una corretta possibilità di svolgimento della nostra attività di revisione e per la conseguente emissione delle nostre

Maria F...
Maria F...

relazioni.

Le Lettere di Attestazione dovranno essere sottoscritte dai legali rappresentanti della Società (Presidente o Amministratore Delegato, se persona diversa), anche per conto del Consiglio di Amministrazione nonché da coloro che sono responsabili dell'amministrazione e della predisposizione dei bilanci.

Considerata l'importanza che le informazioni e le attestazioni forniteci dagli Amministratori e dalla Direzione della Società hanno per il corretto svolgimento della revisione legale, resta inteso che la Vostra Società dovrà tenere indenni la nostra società ed il personale che ha partecipato all'incarico da eventuali danni che dovessero subire in conseguenza dei servizi professionali oggetto della presente proposta a seguito di false e/o omesse informazioni e attestazioni da Voi fornite.

Il mancato rilascio da parte Vostra delle lettere di attestazione sopraindicate costituisce una limitazione al procedimento di revisione e sarà trattato in conformità ai principi di revisione di riferimento.

5. Personale impiegato, tempi, corrispettivi e altre spese accessorie della revisione

5.1 Personale impiegato

L'incarico verrà svolto da personale del nostro ufficio di Brescia, coordinato e diretto da un nostro dirigente e sotto la responsabilità del Dott. Pasquale Errico, socio della nostra società.

Nel corso dello svolgimento delle nostre attività di verifica, potremo, qualora ritenuto necessario, avvalerci della collaborazione di professionisti esperti in specifiche discipline.

La scelta degli esperti viene effettuato dalla nostra società in considerazione della competenza tecnica necessaria per l'intervento richiesto e in maniera da garantire l'indipendenza del giudizio dello stesso esperto.

Sarà nostra cura informarvi, tempestivamente, degli obiettivi e delle modalità di svolgimento dell'eventuale attività dell'esperto in maniera da permettere all'esperto l'accesso alle registrazioni e, più in generale, alle informazioni necessarie.

5.2 Tempi e corrispettivi

La determinazione dei tempi e dei corrispettivi oggetto della presente proposta è stata formulata in base a quanto ritenuto necessario ai fini dello svolgimento del nostro incarico.

In particolare, abbiamo considerato:

- a) la dimensione, composizione e rischiosità delle grandezze economiche incluse nel bilancio della Vostra società.
- b) la preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- c) la necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo.

Ai tempi di lavoro stimati per categoria sono state applicate le rispettive tariffe orarie, che peraltro variano nell'ambito di ogni categoria in rapporto ai livelli di esperienza.

Il riepilogo delle stime dei tempi di lavoro e dei relativi corrispettivi per l'attività di revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo è qui di seguito esposto:

Man
Errico
Man

	Ore	Corrispettivi (Euro)
Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo NEOSPERIENCE	97	8.000
Revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato del Gruppo NEOSPERIENCE	74	6.000

Le ore e i corrispettivi sopra indicati si riferiscono ad ognuno dei periodi di estensione del nostro incarico.

I tempi di lavoro sono stati stimati presupponendo che potremo contare sulla collaborazione del personale della Società per la messa a disposizione di dati e documenti e delle elaborazioni che si renderanno necessarie per l'effettuazione della revisione del bilancio.

La suddivisione dei tempi di lavoro e dei compensi sono stati determinati secondo le seguenti tabelle di ripartizione:

Revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo NEOSPERIENCE:

Categoria professionale	N°	N° Ore	Mix % ore	Tariffa oraria	Importo
Socio	1	6	6%	200	1.200
Dirigente	1	15	15%	130	1.950
Revisore esperto	1	34	35%	100	3.400
Assistente	1	42	43%	70	2.940
Totale		97	100%		9.490
				Riduzione	1.490
				Totale	8.000

Revisione contabile limitata del bilancio semestrale consolidato del Gruppo NEOSPERIENCE:

Categoria professionale	N°	N° Ore	Mix % ore	Tariffa oraria	Importo
Socio	1	4	5%	200	800
Dirigente	1	12	16%	130	1.560
Revisore esperto	1	24	32%	100	2.400
Assistente	1	34	46%	70	2.380
Totale		74	100%		7.140
				Riduzione	1.140
				Totale	6.000

Alcanta

M.M.

5.3 Altre spese e modalità di fatturazione

I corrispettivi sopra indicati riguardano esclusivamente le prestazioni professionali per la revisione contabile volontaria e non comprendono l'IVA di legge. Le spese sostenute per lo svolgimento del lavoro (quali, indicativamente, le spese relative a viaggi e pernottamenti) Vi verranno addebitate nella stessa misura in cui sono sostenute. Le spese accessorie (relative alla tecnologia, banche dati, software, ecc. ed ai servizi di segreteria e comunicazione) Vi verranno addebitate nella misura forfettaria del 5% degli onorari.

Secondo la nostra prassi, la fatturazione dei corrispettivi relativi alla revisione contabile del bilancio consolidato avverrà secondo le seguenti modalità: 40% all'inizio dell'attività di revisione, 55% all'inizio della fase di revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio e 5% a completamento del lavoro. Il pagamento dovrà essere effettuato a 30 giorni data fattura.

Ad eccezione di situazioni qualificabili quale giusta causa, qualunque contestazione fosse sollevata dalla NEOSPERIENCE S.p.A. o dovesse comunque sorgere tra le parti, la NEOSPERIENCE S.p.A. non potrà sospendere o ritardare l'obbligo di pagare nei termini fissati nella presente proposta le somme dovute, né gli altri obblighi assunti con l'accettazione della presente proposta, con espressa rinuncia a sollevare eccezioni di qualsiasi genere.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nella presente proposta, BDO Italia S.p.A., senza necessità di intimazione o formale messa in mora da parte di quest'ultima, si riserva la possibilità di addebitare gli interessi sugli importi scaduti calcolati nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002 decorrenti dalla data di scadenza del pagamento sino al saldo.

Ogni pagamento previsto nella presente proposta, salvo diverso accordo scritto, dovrà essere adempiuto in favore della BDO Italia S.p.A. presso la sede legale e amministrativa e contabile della stessa, sita in Milano, Viale Abruzzi, 94, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di cui alle coordinate bancarie che saranno indicate di volta in volta in fattura.

5.4 Criteri di adeguamento dei corrispettivi

Il numero di ore e quindi i corrispettivi precedentemente indicati sono riferiti alla situazione attuale e, pertanto, sono suscettibili di eventuali variazioni.

Qualora nel corso dell'incarico si rendesse necessario modificare i corrispettivi inizialmente previsti per il suo svolgimento, Vi informeremo al fine di concordare le azioni necessarie ed eventualmente un adeguamento dei nostri onorari. In tal caso, provvederemo a formulare un'integrazione della presente proposta.

6. Documenti finali

Al termine della revisione contabile volontaria emetteremo una relazione sul bilancio consolidato della Società, in accordo con i principi di revisione internazionali ISA (Italia) applicabili, nella quale esporremo il nostro giudizio sulla conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano la redazione, e se esso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

La relazione di revisione che emetteremo sarà intitolata "Relazione della Società di Revisione indipendente" senza riportare alcun riferimento normativo per riflettere la natura "volontaria" dell'attività di revisione svolta e della conseguente relazione emessa.

Al termine della revisione contabile volontaria limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato emetteremo una relazione secondo quanto raccomandato, con riferimento allo schema ed alla tipologia dei contenuti, dalla Delibera Consob n. 10867 del 31 luglio 1997. Come già indicato nel paragrafo 3.7, la nostra relazione indicherà chiaramente che la revisione contabile limitata ha comportato un'estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione completa svolta secondo i principi di revisione di riferimento e che, di conseguenza, non viene rilasciato un giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato.

La versione definitiva ed ufficiale della nostra relazione sarà quella firmata in originale e non saremo responsabili per errori o inesattezze esistenti in qualsiasi riproduzione da Voi effettuata.

La riproduzione o pubblicazione del bilancio della Vostra Società, accompagnato dalla nostra relazione, dovrà essere da noi preventivamente autorizzata e preceduta da una verifica della bozza di stampa per il nostro controllo di qualità.

Eventuali traduzioni in altre lingue della nostra relazione dovranno essere effettuate direttamente da noi.

7. Indipendenza

La nostra società ha stabilito direttive e procedure configurate per conseguire una ragionevole sicurezza che il nostro personale, e ove applicabile eventuali altri soggetti tenuti al rispetto dei suddetti principi, mantengano l'indipendenza, in linea con i principi di etica e di indipendenza contenuti nel Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) emessi dall'International ethics Standard Board for Accountants applicabili alla revisione contabile.

8. Riservatezza dei dati

Tutte le informazioni ed i dati ottenuti durante lo svolgimento dell'incarico contenuto nella presente proposta (le "informazioni") saranno da noi considerati strettamente riservati e confidenziali, e verranno trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali ed in particolare del Regolamento Europeo No. 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito Normativa Privacy o "GDPR"). Si rinvia all'Informativa sulla privacy allegata alla presente proposta per una completa informativa.

9. Allegati

Gli Allegati formano parte integrante della presente proposta.

Vi preghiamo di restituirci la presente proposta firmata per accettazione.

BDO Italia S.p.A.


Pasquale Errico
(Socio)

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- A vertical signature at the top right.
- A large handwritten mark resembling a stylized 'S' or '5' in the middle right.
- A vertical signature at the bottom right.

Per accettazione:

Per accettazione specifica, in quanto ciò possa
occorrere, dei paragrafi dal n.7 al n.9 inclusi, per
quanto espressamente indicato dagli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile:

Data:

Data:

Allegato 1: informativa sulla privacy

Mano Firma

Mano Firma

Allegato 1 - Informativa privacy

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai fini dello svolgimento dell'incarico di revisione dei conti della Vostra società (di seguito, l'"Incarico"), BDO Italia S.p.A. (di seguito, "BDO Italia") potrebbe venire a conoscenza di dati personali nella disponibilità della Vostra società e rilevanti ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, del Regolamento Europeo 679/2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito "GDPR" o "Normativa Privacy").

La Vostra Società conferma che i Dati (come *infra* definiti) nella propria disponibilità sono stati raccolti nel rispetto della Normativa Privacy e che ai soggetti interessati è stata fornita l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR, includendo la società di revisione tra i destinatari dei Dati.

BDO Italia tratterà i Dati in qualità di Titolare del trattamento nel rispetto degli obblighi di segreto professionale applicabili. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. a), c) e d), del GDPR, BDO Italia non sarà tenuta a fornire un'informativa agli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento in relazione all'Incarico.

1. Categorie di Dati e di soggetti interessati

BDO Italia potrebbe venire a conoscenza di dati personali, come definiti dalla Normativa Privacy e, in particolare, dall'art. 4 del GDPR ("Dati personali"), nonché di dati relativi a condanne penali e reati o connesse a misure di sicurezza, come definiti dall'art. 10 del GDPR ("Dati penali") e di particolari categorie di dati personali come definiti dall'art. 9 del GDPR ("Dati particolari"), di seguito collettivamente indicati come "Dati".

I Dati possono riguardare dipendenti, clienti e fornitori persone fisiche, controparti in procedimenti giudiziari, membri degli organi di amministrazione o controllo, ecc.: *i*) della Vostra Società (o delle Società del Vostro gruppo) oppure *ii*) di terze imprese ove l'incarico comprenda lo svolgimento di attività di analisi di Dati di tali soggetti.

Ai sensi del GDPR, tali soggetti rivestono la qualifica di "Interessato", cioè di persona alla quale si riferiscono i Dati oggetto del trattamento.

2. Fonte di origine dei Dati

I Dati vengono di regola raccolti da BDO Italia presso la Vostra società a mezzo di persone autorizzate al trattamento. Lo svolgimento delle procedure di revisione o di altri incarichi può comportare la raccolta dei Dati anche presso terzi, generalmente in rapporto d'affari con la Vostra Società, quali clienti, fornitori, creditori, debitori, banche ed istituzioni finanziarie, consulenti, fiduciari, depositari di valori ecc., nonché presso altre Società del Vostro gruppo di appartenenza oppure altri revisori. L'acquisizione dei Dati può avvenire anche presso banche dati private e/o pubblici registri.

Fermo restando il diritto del revisore di ottenere documenti e notizie necessarie allo svolgimento dell'incarico, i Dati saranno da Voi forniti nel rispetto del principio di minimizzazione e applicando le misure di sicurezza espressamente previste dal GDPR (es. pseudonimizzazione).

Mano

Mano S

3. Finalità del trattamento dei Dati

I Dati sono trattati da BDO Italia :

- a) ai fini dello svolgimento della revisione dei conti, come disciplinata dal Diritto dell'Unione Europea e dalla normativa nazionale, nonché dai Principi di revisione applicabili;
- b) per l'adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari nazionali, comunitari o, per quanto applicabili, vigenti presso Paesi terzi (es. normativa antiriciclaggio e antiterrorismo, verifiche di indipendenza e di potenziali conflitti di interesse, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- c) per ottemperare a richieste delle Autorità di vigilanza oppure a provvedimenti di altri enti, organismi o autorità pubbliche;
- d) in esecuzione di procedure del Network BDO riguardanti processi e aspetti organizzativi, gestionali e operativi inerenti il conferimento e l'esecuzione degli incarichi e i rapporti con la clientela (es: verifiche di indipendenza, procedure di controllo della qualità e di gestione del rischio);
- e) ai fini della gestione di rapporti commerciali con la Vostra Società.

4. Base giuridica del trattamento

I trattamenti di Dati effettuati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate sono necessari per l'esecuzione della revisione dei conti, nell'ambito dei relativi obblighi normativi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea nonché dagli obblighi contrattuali e, più in generale, per il perseguimento del legittimo interesse, anche di soggetti terzi con cui la Vostra Società intrattenga rapporti commerciali, alla regolare esecuzione di tale attività e alla conseguente espressione del giudizio sul bilancio.

I trattamenti svolti per le finalità di cui alle lettere d) ed e) sono effettuati per il perseguimento dei legittimi interessi costituiti rispettivamente dall'opportuna condivisione e applicazione delle metodologie globali sviluppate e adottate dal Network BDO, nonché dall'effettuazione, sviluppo e miglioramento dei servizi offerti da BDO Italia alla propria clientela.

5. Destinatari dei Dati

BDO Italia, nell'ambito della normale attività di revisione dei conti, potrebbe comunicare i Dati alle seguenti categorie di soggetti:

- a. organi sociali e altri organismi societari esistenti presso la Vostra Società, secondo il modello di *governance* adottato;
- b. enti esterni (anche privati) italiani o esteri, che svolgano attività di vigilanza sulla Vostra Società, sul gruppo di appartenenza della Vostra Società e/o sulla società di revisione (quali, a titolo esemplificativo: Consob, Banca d'Italia, Ivass), nonché autorità giudiziarie nell'ambito di procedimenti civili, penali o amministrativi;
- c. altre società ed entità appartenenti al Network BDO, con sede in Italia o in Paesi esteri, inclusi Paesi non comunitari, coinvolte nello svolgimento dell'incarico oppure per l'applicazione di procedure del Network BDO (es. verifiche di indipendenza, adempimenti previsti dalla normativa antiriciclaggio);
- d. soci, personale professionale (dipendente e non) e personale di supporto, soggetti appartenenti ad altre entità giuridiche aderenti al Network BDO, sia in Italia che all'estero, eventuali collaboratori esterni coinvolti nello svolgimento dell'incarico e/o nelle procedure del Network limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei rispettivi compiti. A tal proposito Vi informiamo che tutti i soci ed il personale professionale delle società aderenti al Network BDO sono soggetti ad obblighi in materia di confidenzialità e riservatezza;
- e. società ed enti esterni e professionisti di fiducia di BDO Italia che svolgono attività funzionali all'esecuzione dell'incarico di revisione dei conti o altro incarico conferito;

Mano

MS

- f. altri revisori, nei casi previsti e disciplinati dalla legge e dai principi di revisione applicabili, nonché su specifica richiesta della Vostra Società;
- g. altri professionisti incaricati dalla Vostra società per l'esecuzione di altro incarico oppure da società terza per l'esecuzione di incarico in cui la Vostra Società abbia interesse (es. incarichi di *due diligence* in cui sia coinvolta la Vostra Società);
- h. assicuratori di BDO Italia;
- i. società di servizi, con sede in Italia o in Paesi esteri, anche non comunitari, incaricate della conservazione dei Dati che adottino misure tecniche e organizzative adeguate ai fini della conservazione in sicurezza degli stessi.

La comunicazione dei Dati ai soggetti sopra indicati avviene al fine di ottemperare a specifici obblighi di legge, regolamentari o della normativa comunitaria, oppure per adempiere a richieste della Vostra Società o ad obblighi derivanti da un contratto del quale è parte la Vostra Società, oppure riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

6. Trasferimenti dei Dati presso Paesi terzi

Poiché BDO Italia opera nell'ambito di un Network, composto da entità giuridiche indipendenti aventi sede in diversi Paesi del mondo, i Dati potranno essere trasferiti e conservati anche fuori dall'Unione Europea, inclusi Paesi che non garantiscono un livello di protezione adeguato.

In ogni caso, i trasferimenti di Dati avverranno nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 45, 46 e 47 del GDPR. Il trasferimento di Dati Personali all'interno del Network BDO avviene sulla base delle GDPR Binding Corporate Rules, consultabili presso <https://www.bdo.it/it-it/legal-privacy/privacy-policy>.

7. Periodo di conservazione

I dati acquisiti e trattati in relazione all'attività di revisione dei conti saranno conservati per il tempo previsto dalle norme civilistiche e fiscali, nonché dai Principi di revisione applicabili riguardanti la conservazione della documentazione di revisione.

In ogni caso, i Dati saranno conservati, anche dopo la cessazione dell'incarico, per il tempo necessario ai fini dell'adempimento di specifici obblighi normativi (es. normativa antiriciclaggio), nonché per l'eventuale necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti in titolarità di BDO Italia anche derivanti dalla necessità di comprovare la regolare esecuzione della prestazione professionale.

8. Diritti dell'Interessato

Si ricorda che il GDPR conferisce all'Interessato, nei casi espressamente previsti, il potere di esercitare i seguenti diritti:

- 1) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, come pure la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano;
- 2) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, oppure revocare il consenso al trattamento, nei casi e nei limiti previsti dalla normativa applicabile;
- 3) ottenere la portabilità dei Dati che lo riguardano;
- 4) proporre reclamo dinanzi all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

9. Dati di contatto

Titolare del trattamento dati è BDO Italia S.p.A. - Milano, Viale Abruzzi, 94 tel. 02582010 fax 0258201401.

Il Responsabile trattamento dei dati personali è contattabile alla mail privacy@bdo.it.

Handwritten signature

Handwritten signature

Dante Perinotti M.A.S.

Marco Ferrarini



Allegato "D" all'atto in data 30-10-2018 n. 2838/1466 rep.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata: "NEOSPERIENCE S.p.a.".

Articolo 2

Sede

2. La società ha sede in Brescia.

Articolo 3

Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività, sia in Italia che all'estero:

- la consulenza nel campo dell'organizzazione aziendale, dei sistemi di qualità e dell'innovazione dei processi gestionali, la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi informativi, telematici e di automazione industriale, ivi compresa la formazione del personale richiesto da tale attività;
- la consulenza per il coordinamento tecnico ed amministrativo;
- la realizzazione e la commercializzazione di prodotti per l'informatica, la telematica e l'automazione industriale.

La società, nei limiti ed ai sensi della vigente legislazione, può compiere ogni altra operazione necessaria ed utile per il miglior raggiungimento dello scopo sociale prevalente, purché direttamente od indirettamente ad esso attinente o funzionalmente connessa con la sua realizzazione.

Essa potrà inoltre, in via secondaria e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere fidejussioni, avalli, garanzie anche reali, comprese quelle ipotecarie ed i pegni, a banche e terzi, anche per obbligazioni di terzi. La società può, altresì, svolgere attività di raccolta di risparmio tramite acquisizioni di fondi presso i soci, con obbligo di rimborso. Tale attività deve essere svolta nei limiti ed ai sensi della vigente legislazione al riguardo, nonché nelle norme e dei relativi strumenti attuativi.

Articolo 4

Durata

4. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5

Domicilio

5. Il domicilio, l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominato, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro 525.715,00 (cinquecentocinquemilasettecentoquindici virgola zero zero) ed è suddiviso in numero 5.257.150 (cinquemilioniduecentocinquantesettecentocinquanta) azioni senza valore nominale. Le azioni possono essere rappresentate da titoli azionari nominativi, anche cumulativi, ovvero, essere sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato.

6.2 L'assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" e "Borsa Italiana"), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7. La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8. La società può deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili. Qualora il prestito obbligazionario sia convertibile in azioni Neos spa oppure sia munito di warrants che diano diritto a sottoscrivere e/o acquistare azioni Neos spa le obbligazioni e/o i warrants dovranno essere nominativi allo scopo di consentire il rispetto di quanto stabilito al successivo art.11 in tema di trasferimento di partecipazioni sociali.

Articolo 9

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'articolo 16 del presente statuto.

Articolo 10

Finanziamenti

10. La società può acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 11

Trasferimento delle azioni

11.1 Le partecipazioni sono trasferibili ai sensi di legge per atto tra vivi e a causa di morte secondo le seguenti modalità.

11.2 Il caso di trasferimento per atto tra vivi delle quote e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione spetta ai soci il diritto di prelazione.

Si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio tra vivi, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva"; nel caso di soci persona giuridica, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione del pacchetto di controllo o per conferimento d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

11.3 Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge dell'alienante e dei parenti dell'alienante entro il secondo grado, e nei trasferimenti a favore di società controllate dal socio stesso, nonché nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario, purché in quest'ultimo caso la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di prelazione. E' invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione del fiduciario, fatta eccezione per il caso in cui il fiduciante sia sostituito dal coniuge, dai parenti in linea retta fino al secondo grado e dagli eredi e società da essi controllate.

11.4 Il socio intenzionato a cedere in tutto o in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata all'Organo Amministrativo, indicando il nome dell'acquirente, il prezzo in denaro e le altre condizioni della cessione.

11.5 Ricevuta tale comunicazione l'Organo Amministrativo dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci, inviando lettera raccomandata entro 8 (otto) giorni ed accordando 30 (trenta) giorni ai soci per l'esercizio della prelazione (ma, nel caso in cui si richiedesse la nomina dell'arbitratore di cui ai commi 11.6 e seguenti, tale ultimo termine verrà interrotto).

11.6 Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, questi può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale di Brescia (dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci).

11.7 L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro novanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle partecipazioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle partecipazioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

11.8 La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che: a) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b) ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

11.9 Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, qualora questa sia difforme dal prezzo indicato dal proponente, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 8 (otto) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

11.10 Nel caso in cui il proponente confermi la propria proposta o nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente a tutti i soci, da quel momento decorreranno i trenta giorni di cui al comma 11.5 per l'esercizio del diritto di prelazione.

11.11 Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo delle partecipazioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo delle partecipazioni o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione. 11.12 Le spese per il compenso dell'arbitratore saranno a carico del socio o dei soci richiedenti l'arbitratore.

11.13 Nel caso i soci esercitassero la prelazione, che potrà essere esercitata solo per l'intera quota offerta dal proponente e non parzialmente, la cessione avrà luogo senza necessità di autorizzazione alcuna; qualora più di un socio intendesse procedere all'acquisto, si procederà alla ripartizione delle partecipazioni in vendita fra gli altri soci interessati, in proporzione alle partecipazioni già da ciascuno possedute.

11.14 la procedura sopra descritta potrà essere evitata qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia per iscritto alla prelazione da tutti gli altri soci, previa comunque informativa agli stessi circa il compratore, il prezzo e le altre condizioni della cessione.

Articolo 12

12.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis causa.

Articolo 13

Recesso

13.1 Hanno diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consenta un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) in tutti gli altri casi previsti dalla legge come inderogabili.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c, spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497-quater c.c. I soci hanno altresì diritto di recedere in relazione al disposto dell'articolo 41 del presente statuto (introduzione o soppressione della clausola compromissoria).

13.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

13.3 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua avvenuta conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute ed i relativi titoli devono essere depositati presso la sede sociale.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'organo di controllo, sulla base dei criteri stabiliti dalle norme di legge in materia. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso, contesti il valore delle azioni determinato da parte dell'organo amministrativo, il valore di liquidazione delle stesse è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo c.c.

13.5 Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni da ciascuno possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili in azioni Neos spa o warrants o altri titoli che diano diritto ad acquistare o sottoscrivere azioni Neos spa, il diritto d'opzione spetta anche ai possessori di questi in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione delle azioni del socio receduto, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

Dell'avvenuto deposito dell'offerta l'organo amministrativo darà immediata comunicazione ai soci a mezzo di lettera raccomandata A.R.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste inoplate.

Le azioni inoplate possono essere collocate dall'organo amministrativo anche presso terzi.

In caso di mancato collocamento delle azioni, le azioni del socio che ha esercitato il diritto di recesso vengono rimborsate mediante acquisto dalla società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2357, comma terzo c.c.

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società.

Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2445, comma secondo, terzo e quarto c.c.; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

Articolo 14

Competenze dell'assemblea ordinaria

14.1. L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione di dividendi;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilita dallo statuto;
- d. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 15

Competenze dell'assemblea straordinaria

15.1 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria: a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dal presente statuto;

- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- c. l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;
- d. l'emissione di prestiti obbligazionari di cui all'articolo 8 del presente statuto;
- e. la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;

f. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

15.2 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 16

Convocazione dell'assemblea

16.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.2. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

16.3. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

16.4. L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

16.5 L'assemblea viene convocata mediante pubblicazione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o, a discrezione dell'organo amministrativo, mediante raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta ovvero plico raccomandato A.R. o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica ricevuti da soci, amministratori e sindaci della società almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 17

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

17.1. Nell'avviso di convocazione potranno essere previste date per la seconda e ulteriori convocazioni per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo due date ulteriori per le assemblee successive alla seconda. 17.2.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 18

Assemblea totalitaria

18.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

18.2 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19

Assemblea ordinaria: determinazione dei quorum

19.1. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

19.2. L'assemblea ordinaria in seconda o ulteriore convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

19.3. L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinunzia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

Articolo 20

Assemblea straordinaria: determinazione dei quorum

20.1 L'assemblea straordinaria sia in prima, che in seconda e ogni ulteriore convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole dell'80% (ottanta per cento) del capitale sociale.

Articolo 21

Norme per il computo dei quorum

21.1. Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

21.2. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

21.3. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge) e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

21.4. La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

21.5. Il quorum costitutivo è verificato all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione. La mancanza del quorum costitutivo impedisce lo svolgimento della votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'assemblea. Le deliberazioni approvate sino al venire meno del quorum costitutivo restano valide ed acquistano efficacia ai sensi di legge.

Per la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno occorre convocare una nuova assemblea, anche se il quorum costitutivo è venuto meno nel corso di una assemblea in prima convocazione.

Articolo 22

Rinvio dell'assemblea

22.1. I soci intervenuti che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Legittimazione a partecipare all'assemblea ed a votare

23.1. I soci (anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 2370 c.c.) devono depositare almeno due giorni prima della data fissata per l'assemblea presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione i propri titoli (o certificati), al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Le azioni non possono essere ritirate prima della fine dell'assemblea.

23.2. Gli azionisti hanno diritto di voto in misura proporzionale al valore della propria partecipazione.

Articolo 24

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

24.1. Fermi i divieti di cui all'articolo 2372 c.c., i soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati.

Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

24.2. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

24.3. Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea.

In alternativa l'ente giuridico può essere rappresentato da un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

24.4. La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

24.5. Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società.

24.6. Le deleghe non possono essere rilasciate a società controllate, né a loro dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativi.

Articolo 25

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

25.1 L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

25.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

25.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

25.4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

25.5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

25.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato da ciascun socio (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 26

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

26.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

26.2 Fermo quanto sopra, Le adunanze dell'assemblea possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 27

Modalità di voto

27.1. Il voto è espresso in modo palese non essendo ammesso il voto segreto.

Articolo 28

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

28.1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente all'organo amministrativo, che compie tutte le operazioni ordinarie e straordinarie necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di preventiva autorizzazione nei casi eventualmente richiesti dalla legge.

28.2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) il trasferimento della sede nel territorio nazionale e l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- b) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative.
- d) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis;

Articolo 29

Divieto di concorrenza

29.1. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

Articolo 30

Composizione dell'organo amministrativo

30.1 La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri anche non soci.

Articolo 31

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

31.1 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla nomina dell'organo amministrativo.

31.2 Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

31.3. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori, cessa l'intero consiglio con effetto dalla data della nomina dei nuovi amministratori. In tal caso, l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o, in difetto, dal collegio sindacale.

Articolo 32

Presidente del consiglio di amministrazione

32.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti il presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

32.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

32.3 Il consiglio nomina di volta in volta un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 33

Organi delegati

33.1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.

33.2 L'organo amministrativo può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

33.3 All'organo amministrativo spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nelle deleghe, oltre che il potere di revocare le deleghe.

33.4. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, comma quarto c.c.

33.5. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione ed all'organo di controllo gestionale con cadenza almeno semestrale.

33.6 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 34

Delibere del consiglio di amministrazione

34.1. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche da uno solo dei consiglieri di amministrazione.

34.2. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con plico raccomandato A.R. o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica.

34.3 Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta mediante telegramma o fax o messaggio di posta elettronica con preavviso di almeno due giorni.

34.4 Il consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

34.5 Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in audio/videoconferenza, con le modalità di cui all'articolo 26.2 del presente statuto.

34.6 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci.

34.7. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero, in caso di sua assenza, dall'amministratore più anziano per età.

34.8. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 35

Rappresentanza sociale

35.1. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro attribuiti, agli eventuali consiglieri delegati.

35.2. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori ed agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 36

Remunerazione degli amministratori

36.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Agli stessi può essere riconosciuto dall'assemblea un compenso annuale, anche in relazione ai risultati conseguiti, e/o un'indennità per la cessazione dalla carica.

36.2. La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

36.3. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

36.4 La società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che gli organi sociali (amministratori e/o sindaci) commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione vale nei casi di violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

È altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolari gravità definite dalla legge.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i competenti giudici, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione.

Articolo 37

Collegio sindacale

37.1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì la revisione legale dei conti, qualora l'assemblea non opti per la nomina di un revisore legale dei conti o la nomina del revisore legale dei conti non sia obbligatoria per legge.

37.2. L'assemblea nomina il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

37.3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 e articolo 2409 bis, terzo comma, c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

37.4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio viene ricostituito.

37.5. Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 38

Il revisore legale dei conti

38. Quando sia obbligatorio per legge o venga deliberato dall'assemblea, l'assemblea nomina il revisore legale dei conti o la società incaricata della revisione legale dei conti che, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale, svolge le verifiche e compie le operazioni previste

dagli artt. 2409 bis e ss. c.c.

Articolo 39

Bilancio e utili

39.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

39.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 40

Scioglimento e liquidazione

40.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

40.2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve senza indugio effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

40.3. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando altresì:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, il presidente e le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; e) eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 41

Clausola compromissoria

41.1. Qualsiasi controversia derivante dal rapporto sociale, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, che dovesse insorgere tra la società ed i soci, tra i soci medesimi ovvero fra la società e gli organi sociali, sarà risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici, da un collegio arbitrale formato da tre membri nominati dalla Commissione per l'Arbitrato prevista da detto regolamento, che emetterà la propria determinazione secondo diritto e in via rituale. A tal fine i soggetti interessati dichiarano di conoscere e di accettare integralmente tale regolamento.

Articolo 42

L'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393bis c.c. potrà essere esercitata dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 43

Rinvio alla legge

43.1 Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel c.c. e alle leggi speciali in materia di società per azioni.

Firmato Dario Patrizio Melpignano

Firmato Marco Ferrari

Allegato "E" all'atto in data 30-10-2018 n. 2838/1466 rep.

L'ALLEGAZIONE DEL PRESENTE TESTO DI STATUTO AL VERBALE DI ASSEMBLEA, TENUTASI IN DATA 30 OTTOBRE 2018, VERBALIZZATA CON ATTO IN PARI DATA A ROGITO NOTAIO MARCO FERRARI DI MILANO, NON CONCORRE A CONCRETARE DEPOSITO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2436 DEL CODICE CIVILE, TRATTANDOSI DI TESTO LA CUI ENTRATA IN VIGORE È SUBORDINATA AL VERIFICARSI DELLA CONDIZIONE DEDOTTA NEL RELATIVO VERBALE.

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. La società è denominata: "NEOSPERIENCE S.p.A."

Articolo 2

Sede

- 2.1 La società ha sede in Brescia.
- 2.2 Con decisione dell'organo amministrativo, possono essere istituiti e soppressi, anche all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3

Domicilio

- 3.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 4

Oggetto

- 4.1 La società ha per oggetto le seguenti attività, sia in Italia che all'estero:
 - la consulenza nel campo dell'organizzazione aziendale, dei sistemi di qualità e dell'innovazione dei processi gestionali, la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di sistemi informativi, telematici e di automazione industriale, ivi compresa la formazione del personale richiesto da tale attività;
 - la consulenza per il coordinamento tecnico ed amministrativo;
 - la realizzazione e la commercializzazione di prodotti per l'informatica, la telematica e l'automazione industriale.

4.2 La società, nei limiti ed ai sensi della vigente legislazione, può compiere ogni altra operazione necessaria ed utile per il miglior raggiungimento dello scopo sociale prevalente, purché direttamente ad indirettamente ad esso attinente o funzionalmente connessa con la sua realizzazione.

4.4 Resta esplicitamente esclusa ogni attività di carattere fiduciario, di raccolta del risparmio, di esercizio del credito, di collocamento del risparmio, di collocamento sul mercato di strumenti finanziari come esercizio di attività professionale nei confronti del pubblico e di tutte le altre attività comunque riservate per legge.

4.5 La società, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, contrarre mutui, rilasciare avalli, fidejussioni, cauzioni e qualsiasi altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi nonché assumere, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, partecipazioni o interessenze in società o imprese italiane ed estere, nei limiti di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

Articolo 5

Durata

5. La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2100.

Articolo 6

Capitale e azioni

6.1 Il capitale sociale è di Euro [*] ed è diviso in numero [*] senza indicazione di valore nominale.

6.2 L'assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per l'importo complessivo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., in quanto riservato all'offerta volta alla negoziazione delle azioni su AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia" e "Borsa Italiana"), con termine finale di sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019.

6.3. L'assemblea straordinaria in data 30 ottobre 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per l'importo massimo di nominali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola zero zero) oltre sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, Codice Civile, in quanto riservato in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei Warrant emessi subordinatamente all'ammissione alla quotazione delle azioni ordinarie della Società sull'AIM Italia, mediante emissione di azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, da riservare, in ragione di 1 (una) azione ordinaria ogni n. 1 (un) Warrant posseduto, con termine finale di sottoscrizione fissato al 30 novembre 2021.

6.4 L'assemblea può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della relativa deliberazione.

6.5 Le azioni hanno uguale valore. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile; il caso di comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.

6.6 Le azioni sono nominative, indivisibili e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato (il "TUF").

6.7 La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

6.6 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.7 In caso di aumento di capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura.

Articolo 7

Strumenti finanziari

7.1 La società può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8

Obbligazioni

8.1 La società può emettere obbligazioni, nominative o al portatore, anche convertibili e "cum warrant" o warrants conformemente alle vigenti disposizioni normative.

8.2 L'assemblea può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili a norma dell'art. 2420-ter del Codice Civile e/o warrants.

Articolo 9

Patrimoni destinati

9.1 I patrimoni destinati ad uno specifico affare sono istituiti con delibera dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2447-ter del Codice Civile.

9.2 Nello stesso modo deve essere autorizzata la conclusione dei contratti di finanziamento di cui all'art. 2447-bis lettera b) del Codice Civile.

Articolo 10

Finanziamenti e conferimenti

10.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

10.2 I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 11

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

11.1 Le azioni ordinarie sono liberamente trasferibili.

11.2 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati e su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi della normativa vigente.

11.3 Qualora, in dipendenza della quotazione o anche indipendentemente da ciò, le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis del Codice Civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal Codice Civile e dal TUF nei confronti di emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Articolo 12

Recesso

12.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

12.2 Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione di limiti alla circolazione delle azioni.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

13.1 La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497-bis, comma secondo del Codice Civile.

Articolo 14

Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto

14.1 A partire dal momento in cui, e sintantoché, le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (di seguito, la "**Disciplina Richiamata**") relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti di attuazione di volta in volta adottati dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

(la "**Consob**") in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente agli artt. 106, 108, 109 e 111 TUF).

14.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "**Panel**". Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta. Il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana.

14.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

14.4 La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".

14.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana.

14.6 I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica.

14.7 Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

14.8 La società, i propri azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto.

14.9 Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio di cui alla clausola in materia di offerta pubblica di acquisto, sentita Borsa Italiana.

Articolo 15

Obblighi di informazioni in relazione alle partecipazioni rilevanti

15.1 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia trova applicazione la "**Disciplina sulla Trasparenza**" come definita nel Regolamento AIM Italia Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana, come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo).

15.2 Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga le, superi le o scenda al di sotto delle, soglie fissate dal Regolamento Emittenti AIM Italia quale Partecipazione Significativa (come definita nel Regolamento Emittenti AIM Italia) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della società, entro 4 giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

15.3 La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di quanto sopra comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

Articolo 16

Convocazione e luogo dell'assemblea

16.1 L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti i soci ancorché dissenzienti e/o non intervenuti.

16.2 L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

16.3 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

16.4 L'assemblea è convocata in qualsiasi luogo del Comune in cui ha sede la società, a scelta dell'organo amministrativo, o in altro luogo, purché in Italia.

16.5 L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare *pro tempore* vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società ed inoltre, anche per estratto secondo la disciplina vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24 Ore", "Corriere della Sera".

16.6 Qualora e sino a che la società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea può essere convocata mediante raccomandata a mano controfirmata dall'interessato per ricevuta ovvero plico raccomandato A.R. o telegramma o fax o messaggio di posta elettronica ricevuti da soci, amministratori e sindaci della società almeno otto giorni prima dell'assemblea.

16.7 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

Articolo 17

Assemblea totalitaria

17.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale, sono presenti tutti gli aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea (anche in teleconferenza ai sensi del successivo art. 22) la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e la maggioranza dei componenti dell'organo di controllo.

17.2 Per l'intervento all'assemblea totalitaria non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

17.3 Lo stesso vale per gli strumenti finanziari eventualmente aventi diritto al voto.

17.4 In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 18

Competenze dell'assemblea ordinaria

18.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

18.2 Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

18.3 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5 del Codice Civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia salva diversa previsione del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 19

Competenze dell'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Articolo 20

Quorum assembleari

20.1 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria possono essere convocate in prima, seconda o in ulteriori convocazioni.

20.2 L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

20.3 I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Articolo 21

Intervento all'assemblea

21.1 La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. In dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, la legittimazione all'intervento spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla società, entro la fine del giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea. E' fatta salva la normativa di volta in volta applicabile.

21.2 Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla società anche in via telematica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Articolo 22

Assemblea in teleconferenza

22.1 L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio, video o teleconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti; è pertanto necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Articolo 23

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

23.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

23.2 Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo, o se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei soci presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

23.3 Il Presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, regola il suo svolgimento, stabilisce nel rispetto della legge le modalità di votazione, ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

23.4 Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

23.5 Nei casi di legge - ovvero quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno - il verbale dell'assemblea è redatto da notaio.

Articolo 24

Assemblee speciali

24.1 Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare all'assemblea speciale di appartenenza.

Articolo 25

Amministratori

25.1 Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente Statuto.

25.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

Articolo 26

Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) amministratori ad un massimo di 9 (nove) membri.

26.2 Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della relativa durata in carica.

26.3 Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

26.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

26.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

26.6 Le liste, corredate del *curriculum* professionale di ciascun soggetto designato e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate.

26.7 Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione.

26.8 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

26.9 Resta inteso che in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, almeno un amministratore dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

26.10 Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati indicati in ordine progressivo nella lista che ottiene il maggior numero di voti ("**Lista di Maggioranza**") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno.

26.11 Risulta inoltre eletto un consigliere tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti - e che, ai sensi delle disposizioni applicabili, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza - in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

26.12 Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

26.13 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

26.14 Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da almeno un amministratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

26.15 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.

26.16 Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

26.17 Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge; gli amministratori così nominati cessano insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 27

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

27.2 La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica almeno tre giorni prima a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

27.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di prima convocazione dell'assemblea e delle eventuali convocazioni successive;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge e dalla normativa regolamentare applicabile.

27.4 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci Effettivi.

Articolo 28

Quorum consiliari

28.1 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

28.2 Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo diverse previsioni di legge.; in caso di parità di voti prevarrà la volontà espressa da chi presiede la riunione.

28.3 I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza.

Articolo 29

Presidenza e verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

29.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più Vice-Presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

29.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

29.3 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo 30

Riunioni del Consiglio di Amministrazione in teleconferenza

30.1 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video, audio o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.

Articolo 31

Sostituzioni degli amministratori

31.1 Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 del Codice Civile, nel rispetto della vigente normativa speciale, ove applicabile.

Articolo 32

Decadenza degli amministratori

32.1 Qualora, per dimissioni o altre cause, venga a cessare la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

32.2 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 33

Poteri di gestione dell'organo amministrativo

33.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per la gestione dell'impresa sociale senza distinzione e/o limitazione per atti di cosiddetta ordinaria e straordinaria amministrazione.

33.2 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2365, secondo comma, Codice Civile.

33.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta, in via non esclusiva, la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli oggetti indicati nell'art. 2446, ultimo comma, Codice Civile.

Articolo 34

Delega di attribuzioni

34.1 Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti e con i criteri previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi

compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

34.2 Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi.

34.3 Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

34.4 Il Consiglio di Amministrazione può costituire al proprio interno comitati o commissioni, delegando ad essi, nei limiti consentiti, incarichi speciali o attribuendo funzioni consultive o di coordinamento.

34.5 L'organo amministrativo può nominare direttori generali e procuratori speciali, determinandone i poteri.

Articolo 35

Comitato esecutivo

35.1 Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.

35.2 I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

35.3 Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 36

Compensi degli amministratori

36.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

36.2 Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 del Codice Civile.

36.3 L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

36.4 La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

36.5 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Articolo 37

Rappresentanza

37.1 Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limiti alcuni, nonché se nominato al Vice-Presidente, nei limiti stabiliti nella deliberazione di nomina.

37.2 In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

Articolo 38

Collegio Sindacale

38.1 Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 del Codice Civile; è composto di tre membri effettivi; devono inoltre essere nominati due Sindaci Supplenti.

38.2 La nomina dei sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate da soci, con la procedura qui di seguito prevista.

38.3 Ciascuna lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente, nell'ambito delle quali i candidati sono elencati in numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

38.4 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

38.5 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

38.6 Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

38.7 Le liste, corredate del *curriculum* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale.

38.8 All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi ed un Sindaco Supplente;

- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.
- 38.9 Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.
- 38.10 La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma precedente.
- 38.11 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti del Codice Civile, risultano eletti Sindaci Effettivi i tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e Sindaci Supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco Effettivo nella lista presentata.
- 38.12 In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.
- 38.13 In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.
- 38.14 In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei Sindaci Effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale, con votazione a maggioranza.
- 38.15 In ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, il sindaco subentrante assume anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- 38.16 L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.
- 38.17 Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Ai Sindaci Effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.
- 38.18 Il Collegio Sindacale può tenere le proprie riunioni per video, audio o teleconferenza, con le modalità sopra precisate per il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 39

Revisione legale dei conti

39.1 La revisione legale dei conti della società è esercitata da una società di revisione legale iscritta in apposito albo a norma delle disposizioni di legge.

Articolo 40

Bilancio e utili

40.1 Gli esercizi sociali si chiudono il giorno 31 dicembre di ogni anno.

40.2 Al termine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio e delle conseguenti formalità, a norma di legge.

40.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il 5% per la riserva legale sino a quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea.

Articolo 41

Scioglimento e liquidazione

41.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge, ed in tali casi la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore o ad un collegio di liquidatori, nominato/i, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, dalla assemblea dei soci, che determina anche le modalità di funzionamento.

41.2 Salva diversa delibera dell'assemblea, al liquidatore compete il potere con rappresentanza di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere singoli beni o diritti o blocchi di essi, stipulare transazioni, effettuare denunce, nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti; per la cessione dell'azienda relativa all'impresa sociale o di singoli suoi rami occorre comunque la preventiva autorizzazione dei soci.

Firmato Dario Patrizio Melpignano

Firmato Marco Ferrari

REGISTRAZIONE

Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.

IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonchè per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

- In bollo**: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
- In bollo**: con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
- In carta libera**: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

- Copia su supporto informatico**, il testo di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge.
Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale
- Copia cartacea**: la copia di cui alle precedenti pagine numerate è conforme all'originale, munito delle prescritte sottoscrizioni.
Milano, data apposta in calce